

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 272

49° anno

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

9 novembre 2006

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	Commissione	
2006/C 272/01	Tassi di cambio dell'euro	1
2006/C 272/02	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni	2
2006/C 272/03	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ⁽¹⁾	10
2006/C 272/04	Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione ⁽¹⁾	14
2006/C 272/05	Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping e compensative	18
	SPAZIO ECONOMICO EUROPEO	
	Autorità di vigilanza EFTA	
2006/C 272/06	Invito a presentare osservazioni ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 della parte I del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte in merito ad un regime di aiuti norvegese per la concessione di un aiuto finanziario al settore del legno, detto «regime legno»	19
2006/C 272/07	Autorizzazione di una misura di Stato a norma dell'art 61 dell'accordo SEE e dell'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del Protocollo 3 dell'accordo relativo alla vigilanza e alla Corte	37
2006/C 272/08	Autorizzazione di una misura di Stato a norma dell'art. 61 dell'Accordo SEE e dell'art. 1, paragrafo 3, della parte I del Protocollo 3 dell'Accordo relativo alla sorveglianza e alla Corte	38



II *Atti preparatori*

.....

III *Informazioni*

Commissione

2006/C 272/09

Media 2007— Sviluppo, distribuzione e promozione — Attuazione di un programma di incentivazione dello sviluppo, della distribuzione e della promozione delle opere audiovisive europee — Sostegno alla distribuzione transnazionale dei film europei — Sistema di sostegno agli agenti di vendita internazionale di film cinematografici europei — Invito condizionato a presentare proposte — EACEA n. 07/06 39

2006/C 272/10

Sostegno strutturale ai centri di ricerca e di riflessione sulle politiche europee e alle organizzazioni della società civile a livello europeo — Cittadinanza — P.7 — EACEA — Invito a presentare proposte n. 12/06 41

Avviso



I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

8 novembre 2006

(2006/C 272/01)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,2776	SIT	tolar sloveni	239,65
JPY	yen giapponesi	150,35	SKK	corone slovacche	36,104
DKK	corone danesi	7,4568	TRY	lire turche	1,8627
GBP	sterline inglesi	0,67045	AUD	dollari australiani	1,6601
SEK	corone svedesi	9,1465	CAD	dollari canadesi	1,4448
CHF	franchi svizzeri	1,5952	HKD	dollari di Hong Kong	9,9455
ISK	corone islandesi	87,25	NZD	dollari neozelandesi	1,9109
NOK	corone norvegesi	8,2430	SGD	dollari di Singapore	1,9945
BGN	lev bulgari	1,9558	KRW	won sudcoreani	1 194,68
CYP	sterline cipriote	0,5777	ZAR	rand sudafricani	9,4364
CZK	corone ceche	28,020	CNY	renminbi Yuan cinese	10,0497
EEK	corone estoni	15,6466	HRK	kuna croata	7,3320
HUF	fiorini ungheresi	261,60	IDR	rupia indonesiana	11 635,74
LTL	litas lituani	3,4528	MYR	ringgit malese	4,6537
LVL	lats lettoni	0,6962	PHP	peso filippino	63,739
MTL	lire maltesi	0,4293	RUB	rublo russo	34,1000
PLN	zloty polacchi	3,8369	THB	baht thailandese	46,871
RON	leu rumeni	3,5066			

(¹) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

**Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni**

(2006/C 272/02)

Data di adozione della decisione	18.9.2006
Numero dell'aiuto	N 67/06
Stato membro	Germania
Regione	Bassa Sassonia
Titolo	Tutela dell'acqua potabile
Fondamento giuridico	§47 h Abs. 3 Wassergesetz Niedersachsen
Tipo di misura	Regolamento
Obiettivo	Tutela dell'acqua potabile
Stanziamiento	9 000 000 EUR
Intensità	100%
Durata	Illimitata
Settore economico	Ambiente
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz Sportplatz 23 D-26506 Norden
Altre informazioni	Relazioni annuali riassuntive alla Commissione — Relazioni individuali sui risultati raggiunti su Internet

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione:	18.9.2006
Numero dell'aiuto	N 89/06
Stato membro	Spagna
Regione	Navarra
Titolo	Aiuti intesi a compensare i danni causati dalla siccità nel settore agricolo durante l'anno 2005
Fondamento giuridico	Orden foral 209/2005, de 15 de noviembre de 2005, por que se establece un régimen de ayudas para paliar los daños ocasionados por la sequía en el sector agrario en el año 2005
Tipo di misura	Regime di aiuto
Obiettivi	Compensazione concessa agli agricoltori in seguito a condizioni climatiche avverse
Forma di sostegno prevista	Pagamenti diretti

Stanziamiento:	1 800 000 EUR per l'anno 2006
Intensità	Varia in funzione delle attività agricole di cui si tratta
Durata:	2006
Settore economico interessato (o settori):	Settore A: Agricoltura
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Gobierno de Navarra Departamento de agricultura, ganadería y alimentación C/ Tudela 20 E-31003 Pamplona

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione:	18.9.2006
Numero dell'aiuto	N 101/06
Stato membro	Italia
Regione	Emilia-Romagna
Titolo	Aiuti destinati agli allevatori di bovini da carne colpiti dalla BES
Fondamento giuridico	Delibera della Giunta regionale sulle misure d'applicazione della Legge regionale n. 20 del 3 luglio 2001 «Provvedimenti straordinari ed urgenti a sostegno delle aziende colpite dalla BSE»
Tipo di misura	Regime di aiuto
Obiettivo	Indennizzo per mancato reddito da concedere agli allevatori di bovini da carne con un'azienda nella regione Emilia-Romagna che a seguito di ordinanza sanitaria hanno dovuto procedere all'abbattimento degli animali a causa della BSE
Forma di sostegno prevista	Sovvenzioni a fondo perduto.
Stanziamiento	79 709 EUR per il regime
Intensità	Variabile a seconda dei danni subiti
Durata	31.12.2010
Settore economico	Agricoltura
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Regione Emilia-Romagna Direzione generale Agricoltura Servizio produzioni animali V.le Silvani, 6 I-40122 Bologna

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione	2.10.2006
Numero dell'aiuto	N 185/06
Stato membro	Svezia
Regione	Province di Skåne, Blekinge, Kronberg, Kalmar, Jönköping, Halland, Västra Götaland e Östergötland
Titolo	Misure relative alla tempesta che ha colpito la Svezia meridionale l'8 e 9 gennaio 2005 (aiuti per i costi di magazzinaggio e di trasporto)
Base giuridica	Förordningen (2005:229) om tillfälligt stöd för lagring av virke, Järnvägslagen (2004:519), Järnvägsförordningen (2004:526), Lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer, Förordningen (1997:1121) om farledsavgift
Tipo di misura	Regime di aiuti
Obiettivi	Gli aiuti possono essere versati per i costi di magazzinaggio e di trasporto del legname abbattuto nelle foreste dalla tempesta dell'8 e 9 gennaio 2005. Scopo degli aiuti è ridurre la quantità di legname abbattuto nelle foreste dalla tempesta per evitare che gli insetti danneggino gli alberi vivi.
Forma di sostegno	Sovvenzione
Bilancio	Massimo 475 Mio SEK (circa 51,1 Mio EUR)
Intensità	Variabile
Durata	Una tantum
Settore economico interessante (o settori)	Silvicoltura
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Näringsdepartementet S-103 33 Stockholm

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione	2.10.2006
Numero dell'aiuto	N 199/06
Stato membro	Repubblica Ceca
Regione	Regione di Ústí
Titolo	Gestione delle foreste nella regione di Ústí
Fondamento giuridico	— Paragraf 36 zákona č. 129/2000 Sb., ze dne 12. dubna 2000 — Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji v roce 2006
Tipo di misura	Regime di aiuti
Obiettivo	Aiuti al settore forestale
Forma di aiuto	Sovvenzione diretta
Bilancio	Totale 19 000 000 CZK (circa 633 000 EUR)

Intensità	Fino al 70%
Durata	2006
Settore economico interessato	Agricoltura (Foreste)
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Regional Office of the Ústí Region (office régional de la région d'Ústí) Velká Hradební 48 CZ-400 02 Ústí nad Labem

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data della decisione	18.9.2006
Numero dell'aiuto	N 263/06
Stato membro	Slovacchia
Titolo	Podpora nákupu a inštalácie technológie spaľovní živočíšnych vedľajších produktov
Fondamento giuridico	— Zákon č. 473/2003 Z.z. o Pôdohospodárskej platobnej agentúre, o podpore podnikania v pôdohospodárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. — Zákon č. 231/1999 Z.z. o statnej pomoci v znení neskorších predpisov. — Výnos MP SR č. 806/2004-100 o podrobnostiach o poskytovaní podpory v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva. — Výnos MP SR č. 1467/2006-100, ktorým sa mení a doplna výnos MP SR č. 806/2004-100 o podrobnostiach o poskytovaní podpory v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva
Tipo di misura	Regime di aiuti
Obiettivo	Aiuti agli investimenti
Forma di sostegno	Sovvenzione diretta
Stanziamiento	Bilancio annuale: 80 mio SSK; bilancio totale: 240 mio SSK
Intensità	40 %
Durata	2006-2008

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione	18.9.2006
Numero dell'aiuto	N 449/06
Stato membro	Italia
Regione	Toscana
Titolo	Interventi nelle zone agricole colpite da calamità naturali (inondazioni del 5-15 novembre 2005 nella provincia di Grosseto, in Toscana)

Fondamento giuridico	Decreto legislativo n. 102/2004
Tipo di misura	Regime di aiuto
Obiettivo	Compensazione dei danni alle strutture agricole causati da avversità atmosferiche
Stanziamiento	Si fa riferimento al regime approvato (NN 54/A/04)
Intensità	Fino al 100% per i danni alle strutture agricole
Durata	Fino al termine dei pagamenti
Settore economico	Agricoltura
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Ministero delle Politiche Agricole Via XX settembre, 20 I-00187 Roma
Altre informazioni	Provvedimento di applicazione del regime approvato dalla Commissione nell'ambito del fascicolo relativo all'aiuto di Stato NN 54/A/2004 (Lettera della Commissione C(2005)1622fin, del 7 giugno 2005).

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione	18.9.2006
Numero dell'aiuto	N 490/06
Stato membro	Germania
Regione	Renania Settentrionale-Vestfalia
Titolo	Schweinepest
Base giuridica	Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen an Mastschweinehalter
Tipo di misura	Regolamentazione
Obiettivo	Indennizzazione
Forma di sostegno	Sovvenzione
Bilancio	220 000 EUR
Intensità	Tetto del 60%
Durata	2006
Settore economico interessante (o settori)	Agricoltura
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Landwirtschaftskammer NRW Nevinghoff 40 D-48147 Münster

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione	18.9.2006
Numero dell'aiuto	N 503/06
Stato membro	Italia
Titolo	Accordo interprofessionale campagna 2006 per le patate destinate alla trasformazione industriale e aiuto all'ammasso privato di patate da consumo
Fondamento giuridico	Accordo interprofessionale 2006 per le patate destinate alla trasformazione industriale e aiuto all'ammasso privato di patate alimentari
Tipo di misura	Regime di aiuto
Obiettivo	Si tratta di aiuti alle associazioni e unioni di produttori nonché di un aiuto all'ammasso privato di patate da consumo.
Forma di sostegno prevista	Sovvenzione diretta
Stanziamiento:	7 600 000 EUR
Intensità	Variabile a seconda della misura
Durata	1 anno (2006)
Settore economico	Agricoltura
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Ministero delle Politiche Agricole Via XX Settembre, 20 I-00187 Roma

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione	18.9.2006
Numero dell'aiuto	N 505/06
Stato membro	Regno Unito
Regione	Scozia
Titolo	Programma di miglioramento della qualità del bestiame dei piccoli agricoltori (crofters) Crofters Cattle Quality Improvement Scheme
Fondamento giuridico	Section 4(1) of The Congested Districts (Scotland) Act 1897
Tipo di misura	Regime di aiuto
Obiettivo	Qualità
Forma di sostegno	Sovvenzione
Stanziamiento	0,6 mio GBP (0,84 mio EUR)
Intensità	Variabile
Durata	2006
Settore economico:	Agricoltura
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Scottish Executive Environment and Rural Affairs Dpt Edinburgh United Kingdom

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione	2.10.2006
Numero dell'aiuto	N 511/05
Stato membro	Spagna
Titolo	Aiuto alla macellazione in mattatoio di galline ovaiole colpite da salmonella rilevante per la salute pubblica
Fondamento giuridico	Proyecto de Real Decreto/2005, por el que se establece la normativa básica de las ayudas estatales al sacrificio en matadero de gallinas ponedoras afectadas o sospechosas de salmonelosis de importancia para la salud pública
Tipo di misura	Regime di aiuto
Obiettivo	Malattie animali
Forma di sostegno	Sovvenzione
Stanziamiento	8,24 mio EUR
Intensità	89,8 %
Durata	5 anni
Settore economico	Agricoltura
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Autoridades competentes de la 17 Comunidades Autónomas del Reino de España

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione	18.9.2006
Numero dell'aiuto	N 532/06
Stato membro	Regno Unito
Titolo	Bio-Energy Infrastructure Scheme
Fondamento giuridico	Section 153(4) of the Environmental Protection Act 1990
Tipo di misura	Regime
Obiettivo	Tutela dell'ambiente
Forma di sostegno prevista	Sovvenzione
Stanziamiento	10 mio GBP (14,83 mio EUR)
Intensità	Variabile
Durata del regime	Cinque anni e tre mesi (1.9.2006-31.12.2011)
Settore economico	Agricoltura
Nome ed indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Scottish Executive Environment and Rural Affairs Dpt (SEERAD) Edinburgh United Kingdom

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione	18.9.2006
Numero dell'aiuto	N 534/06
Stato membro	Cipro
Titolo	Regime di aiuti alla promozione e alla pubblicità a favore dei prodotti agricoli (progetto di decreto ministeriale) — modifica del regime di aiuto N 522/04
Fondamento giuridico	Πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο — Κρατικές Ενισχύσεις για Ενέργειες Προώθησης ή/και Διαφήμισης των Γεωργικών Προϊόντων
Tipo di misura	Regime di aiuti
Obiettivo	Promozione di prodotti di qualità; pubblicità
Forma di sostegno prevista	Sovvenzioni
Stanziamiento	Cfr. fascicolo N 522/04 (14 400 000 EUR)
Intensità	Dal 70 al 100 % con un massimale di 100 000 EUR per beneficiario e per triennio, per la promozione; 40 % per la pubblicità
Durata	Fino al 31 dicembre 2010
Settore economico	Agricoltura

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

**Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni**

(2006/C 272/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Data di adozione della decisione	25.1.2006
Numero dell'aiuto	N 160/05
Stato membro	Polonia
Titolo	Piano di aiuti per lo sviluppo dei sistemi intermodali
Base giuridica	Projekt rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie procedur, metod i warunków finansowania lub współfinansowania inwestycji kolejowych w transporcie intermodalnym
Obiettivo	L'obiettivo del piano è sviluppare il trasporto combinato grazie alla costruzione di centri logistici e terminal
Dotazione di bilancio	Il bilancio previsto è di 31,6 milioni di EUR
Durata	2005 — 31 dicembre 2008

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

—

Data di adozione della decisione	16.5.2006
Numero dell'aiuto	N 169/06
Stato membro	Regno Unito
Regione	Highlands e isole scozzesi
Titolo	Aiuti di carattere sociale ai servizi aerei nelle Highlands e nelle isole scozzesi
Base giuridica	Section 70 of the Transport (Scotland) Act 2001
Dotazione di bilancio	11,2 milioni di GBP (16,2 milioni di EUR) l'anno
Durata	2006-2008
Settore economico	Trasporti aerei
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Scottish Executive, Aviation, Ports and International Division Victoria Quay, Leith, Edinburgh, EH6 6QQ United Kingdom

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

—

Data di adozione della decisione	16.5.2006
Numero dell'aiuto	N 303/05
Stato membro	Regno Unito
Regione	Regioni nord-orientali e nord-occidentali dell'Inghilterra e del Galles
Titolo	UK Scheme for Air Route Development Funds (Regime britannico di fondi per lo sviluppo di rotte aeree)
Base giuridica	Section 7(1) of the Regional Development Agencies Act 1998 requires a regional development agency to formulate and keep under review a strategy in relation to its purposes and to have regard to the strategy in exercising its functions
Dotazione di bilancio	25 milioni di GBP (36 milioni di EUR)
Durata	10 anni al massimo
Settore economico	Trasporti aerei
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Vari enti regionali

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione	22.2.2006
Numero dell'aiuto	N 389/05
Stato membro	Francia
Titolo	Noleggio di un ATR 72-500 per la compagnia aerea <i>Air Caraïbes</i>
Base giuridica	Article 199 undecies B du code général des impôts
Obiettivo	Sviluppo regionale
Dotazione di bilancio	3,78 milioni di EUR
Settore economico	Settore aereo
Altre informazioni	Decisione individuale a seguito della decisione della Commissione dell'11 novembre 2003 — N 96B/2003 — Francia — Dispositivo di aiuto fiscale agli investimenti d'oltremare

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione	22.3.2006
Numero dell'aiuto	N 436/04
Stato membro	Italia
Titolo	Friuli-Venezia Giulia — Interventi per lo sviluppo dell'intermodalità
Base giuridica	Legge regionale 24.5.2004, N. 015, Art. 21
Obiettivo	Favorire il trasferimento modale e lo sviluppo dell'intermodalità per ferrovia e via mare assegnando un aiuto per compensare i costi esterni e di utilizzo dell'infrastruttura del trasporto stradale non coperti rispetto al trasporto ferroviario e via mare
Dotazione di bilancio	2 700 000 EUR
Intensità	30% al massimo
Durata	3 anni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione	19.5.2004
Numero dell'aiuto	N 437/02
Stato membro	Italia
Regione	Sicilia
Titolo	Aiuti relativi all'apprendistato — Legge regionale 32/00, articoli 50, 61, 71 e 116 (Sicilia)
Base giuridica	Articoli 50, 61, 71 e 116 della legge regionale n. 32/00
Tipo di misura	Regime
Obiettivo	Occupazione
Forma dell'aiuto	Sovvenzione a fondo perduto
Dotazione di bilanci	Spesa annua prevista; Importo totale dell'aiuto previsto 490 634 000 EUR
Intensità	35 %
Durata	31° dicembre 2006
Settore economico	Tutti i settori

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione	8.11.2005
Numero dell'aiuto	N 477/05
Stato membro	Spagna
Regione	Aragón
Titolo	Modificación de la ayuda destinada a promover la diversificación y el desarrollo económico de Aragón (N 678/2002)
Base giuridica	«Decreto XXX, del gobierno de Aragón, de modificación del Decreto 66/2003, de 8 de abril, por el que se regulan ayudas para diversificar la actividad económica y favorecer el desarrollo equilibrado del territorio»
Tipo di misura	Regime
Obiettivo	PMI; sviluppo regionale
Forma dell'aiuto	Sovvenzione diretta
Dotazione di bilancio	6 milioni di EUR all'anno
Intensità	Saragozza e Huesca: 20% in ESN — Teruel: 30% in ESN
Durata	Fino al 31.12.2006
Settore economico	Tutti I settori

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione	16.5.2006
Numero dell'aiuto	NN 21/06
Stato membro	Regno Unito
Regione	Irlanda del Nord
Titolo	City of Derry Airport (Aeroporto della città di Derry)
Base giuridica:	Article 24 of the Airport (Northern Ireland) Order 1994
Tipo di misura	Aiuto individuale
Dotazione di bilancio	circa 10 milioni di GBP (14,6 milioni di EUR)
Durata	2005-2010
Settore economico	Trasporti aerei
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Department for Regional Development, Clarence Court 10-18 Adelaide Street Belfast BT2 8GB Northern Ireland United Kingdom

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione

(2006/C 272/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Numero dell'aiuto	XT 15/06	
Stato membro	Slovenia	
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve l'aiuto singolo:	Programmi di formazione n. BE01-5022860-2006 (ex N 569/2005 e SI 1 2004)	
Base giuridica	Pravilnik o izvajanju ukrepov „Aktivne politike zaposlovanja“, v navezavi z Zakonom o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti	
Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa	2006: 2 003 832 972 SIT	
Intensità massima dell'aiuto	<p>Gli aiuti a favore di una formazione generale coprono fino ad un massimo del 50% dei costi ammissibili, percentuale aumentabile di:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 20 punti percentuali se la formazione è destinata a dipendenti di piccole e medie imprese; — 10 punti percentuali se la formazione è destinata a dipendenti di zone ex lettera a); — 5 punti percentuali se la formazione è destinata a dipendenti di zone ex lettera b); — 10 punti percentuali se la formazione è destinata a persone di difficile collocazione ai sensi della normativa. <p>Gli aiuti a favore di una formazione specifica coprono fino ad un massimo del 25% dei costi ammissibili, percentuale aumentabile di:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 10 punti percentuali se la formazione è destinata a dipendenti di piccole e medie imprese; — 10 punti percentuali se la formazione è destinata a dipendenti di zone ex lettera a); — 5 punti percentuali se la formazione è destinata a dipendenti di zone ex lettera b); — 10 punti percentuali se la formazione è destinata a persone di difficile collocazione. 	
Data di applicazione	7.3.2006	
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso	fino al 31.12.2006	
Obiettivo dell'aiuto	Formazione generale	Sì
	Formazione specifica	Sì
Settori economici interessati	Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione	Tutti i settori, ad eccezione del settore carbonifero
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve	
	Kotnikova 5 SLO-1000 Ljubljana	
Altre informazioni	<p>Il gestore del regime è cosciente degli obblighi derivanti dagli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione.</p> <p>Il gestore del progetto notificherà alla Commissione europea tutti gli aiuti superiori a 1 milione di EUR concessi ad un'impresa per un singolo progetto di formazione.</p> <p>Tale limitazione del massimale degli aiuti si applica a prescindere dal fatto che il progetto venga interamente finanziato con fondi statali o parzialmente finanziato con fondi comunitari.</p>	

Numero dell'aiuto	XT 20/05		
Stato membro	Repubblica Italiana		
Regione	Veneto		
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto	L. 53/2000 art. 6 — D.I. n. 349/V/2004. Finanziamento di progetti elaborati sulla base di accordi contrattuali che prevedano quote di riduzione dell'orario di lavoro		
Base giuridica	L. 53/2000 art. 6 — D.I. n. 349/V/2004 D.G.R. n. 706 del 4 marzo 2005		
Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa	Regime di aiuti	Importo annuo totale	EUR 1 437 373,56 esclusa la quota privata. Tale importo comprende anche la quota relativa al regime di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001
		Credito garantito	
	Aiuto singolo	Importo totale dell'aiuto	
		Credito garantito	
Intensità massima dell'aiuto	Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 del regolamento	Sì	
Data di applicazione	A decorrere dal 13.5.2005		
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso	Fino a 31.12.2007		
Obiettivo dell'aiuto	Formazione generale	Sì	
	Formazione specifica	Sì	
Settori economici interessati	Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione (esclusivamente per i settori ai quali non si applica il « <i>de minimis</i> » nonché per i settori trasporti, agricoltura, pesca e acquacoltura)	Sì	
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Regione del Veneto — Giunta Regionale		
	Dorsoduro 3901 I-30100 Venezia		
Concessione di singoli aiuti di importo elevato	Conformemente all'articolo 5 del regolamento, la misura non si applica alla concessione di singoli aiuti ovvero richiede la notificazione preventiva alla Commissione, nei casi in cui l'importo dell'aiuto concesso ad un'impresa per un singolo progetto di formazione ecceda la somma di 1 milione di EUR.	Sì	
Numero dell'aiuto	XT 26/06		
Stato membro	Regno Unito		
Regione	Galles		
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un aiuto singolo	Programma di formazione e di sensibilizzazione HCC (Hybu Cig Cymru — Meat Promotion Wales)		
Base giuridica	Industrial Development Act 1982		

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa	Regime di aiuti	Importo annuo totale	2006:0,030 milioni di GBP 2007:0,020 milioni di GBP
		Credito garantito	
	Aiuto singolo	Importo totale dell'aiuto	
		Credito garantito	
Intensità massima dell'aiuto	Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 7 del regolamento		Si
Data di applicazione	Dall'1.6.2006.		
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso	Fino al 31.12.2007. La misura è stata oggetto di uno stanziamento prima del 31 dicembre 2006. I pagamenti relativi a tale stanziamento continueranno fino al 31 dicembre 2007.		
Obiettivo dell'aiuto	Formazione generale		Si
	Formazione specifica		
Settori economici interessati	Aiuto limitato a settori specifici:		Si
	— Agricoltura		Si
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Meat and Livestock Commission		
	PO Box 44, Winterhill House Snowdon Drive Milton Keynes MK6 1AX United Kingdom Attention: Michael Fogden		
Concessione di singoli aiuti di importo elevato	Conformemente all'articolo 5 del regolamento		Si
Numero dell'aiuto	XT 39/06		
Stato membro	Italia		
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto	Invito per la realizzazione di attività di formazione continua — I—2006		
Base giuridica	Art. 118 Legge 23 dicembre 2000, pag. 388 Art. 48 Legge 27 dicembre 2002, pag. 289		
Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa	Regime di aiuti	Importo annuo totale:	l'importo totale del bando è di 7 830 288 EUR
		Credito garantito	
	Aiuto singolo	Importo totale dell'aiuto	
		Credito garantito	
Intensità massima dell'aiuto	Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 7 del regolamento		Si
Data di applicazione	A decorrere dal 29.7.2006		
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso	Indicativamente fino al 30.6.2007		
Obiettivo dell'aiuto	Formazione generale		Si
	Formazione specifica		SI

Settori economici interessati	Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione		Si
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Fondartigianato — Fondo Artigianato Formazione		
	Via di Santa Croce in Gerusalemme, 63 I-00185 Roma		
Concessione di singoli aiuti di importo elevato	Conformemente all'articolo 5 del regolamento Qualora si intendesse concedere singoli aiuti di importo superiore a 1 milione di EUR, si procederà alla notificazione preventiva alla Commissione		Si
Numero dell'aiuto	XT 41/06		
Stato membro	Germania		
Regione	Bavaria		
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un aiuto singolo	Centro di formazione della città di Norimberga (Volkshochschule) Gewerbemuseumsplatz 1 D-90403 Nürnberg		
Base giuridica	Bay HO, VO (EG) Nr. 1260/1999, VO (EG) Nr. 1784/1999, EPPD zu Ziel 2, Programmgergänzung zu Ziel 2		
Spesa annua prevista per il regime o importo complessivo dell'aiuto singolo concesso all'impresa	Regime di aiuti	Importo annuo complessivo	
		Credito garantito	
	Aiuti singoli	Importo complessivo dell'aiuto	127 586 EUR
		Credito garantito	
Intensità massima di aiuti	Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 7 del regolamento		Si
Data di applicazione	27.7.2006		
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso	Fino al 31.12.2007		
Obiettivo dell'aiuto	Formazione generale		Si
	Formazione specifica		
Settori economici interessati	Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione		Si
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Zentrum Bayern Familie und Soziales		
	Hegelstrasse 2 D-95447 Bayreuth		
Concessione di aiuti singoli di importo elevato	Conformemente all'articolo 5 del regolamento		Si

Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping e compensative

(2006/C 272/05)

1. A norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio del 22 dicembre 1995 ⁽¹⁾, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea e a norma dell'articolo 18, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio del 6 ottobre 1997 ⁽²⁾, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea, la Commissione informa che, se non viene avviato un riesame conformemente al procedimento seguente, le misure antidumping e compensative sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella.

2. Procedimento

I produttori comunitari possono presentare una domanda di riesame per iscritto. La domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che, in assenza delle misure, il dumping/le sovvenzioni o il pregiudizio potrebbero continuare o ripetersi.

Se la Commissione dovesse decidere di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori comunitari avranno la possibilità di sviluppare o di confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare le loro osservazioni in merito.

3. Termine

I produttori comunitari possono presentare per iscritto una domanda di riesame sulla base di quanto precede, da far pervenire alla Commissione europea, Direzione generale del Commercio (divisione B-1), J-79 5/16, B-1049 Bruxelles ⁽³⁾ in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella.

4. Il presente avviso è pubblicato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio del 22 dicembre 1995 e in conformità dell'articolo 18, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio del 6 ottobre 1997.

Prodotto	Paese/i di origine o di esportazione	Misure	Riferimento	Data di scadenza
Acido solfanilico	Repubblica popolare cinese India	Dazio antidumping	Regolamento (CE) n. 1339/2002 del Consiglio (GU L 196 del 25.7.2002, pag. 11) modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 123/2006 del Consiglio (GU L 22 del 26.1.2006, pag. 5)	26.7.2007
	India	Impegno	Decisione 2006/37/CE della Commissione (GU L 22 del 26.1.2006, pag. 52)	
Acido solfanilico	India	Dazio compensativo	Regolamento (CE) n. 1338/2002 del Consiglio (GU L 196 del 25.7.2002, pag. 1) modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 123/2006 del Consiglio (GU L 22 del 26.1.2006, pag. 5)	26.7.2007
		Impegno	Decisione 2006/37/CE della Commissione (GU L 22 del 26.1.2006, pag. 52)	

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

⁽²⁾ GU L 288 del 21.10.97, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

⁽³⁾ telefax (32-2) 295 65 05.

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

Invito a presentare osservazioni ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 della parte I del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte in merito ad un regime di aiuti norvegese per la concessione di un aiuto finanziario al settore del legno, detto «regime legno»

(2006/C 272/06)

Con la decisione n. 147/06/COL del 17 maggio 2006, riprodotta nella lingua facente fede dopo la presente sintesi, l'Autorità di vigilanza EFTA ha avviato un procedimento ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della parte I del protocollo 3 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (accordo su Autorità di vigilanza e Corte). Le autorità norvegesi sono state informate tramite copia della decisione.

L'Autorità di vigilanza EFTA invita quindi gli Stati EFTA, gli Stati membri dell'UE, nonché i terzi interessati a presentare le rispettive osservazioni sulla misura in questione entro un mese dalla presente pubblicazione, al seguente indirizzo:

Autorità di vigilanza EFTA
35, Rue Belliard
B-1040 Bruxelles

Dette osservazioni saranno comunicate al governo norvegese. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni la loro identità non sarà rivelata.

SINTESI

L'Autorità di vigilanza ha deciso di avviare il procedimento d'indagine formale in merito ad un regime di aiuti norvegese volto a concedere sovvenzioni alle imprese del settore del legno («il regime legno») con l'obiettivo implicito di migliorare la lavorazione del legno, di incrementare l'impiego del legno lavorato e di migliorare le relazioni ai diversi livelli commerciali fra il settore forestale e il mercato.

Il «regime legno» è stato introdotto nel 2000 dalle autorità norvegesi per un periodo di cinque anni e prevede di concedere sovvenzioni a imprese, organismi, ecc. che possono contribuire agli obiettivi globali previsti dal «regime legno». L'Autorità, in via preliminare, ha ritenuto che il «regime legno» comportasse la concessione di aiuti di Stato. Poiché il «regime legno» non è stato notificato all'Autorità di vigilanza, qualsiasi aiuto concesso conformemente all'articolo 61, paragrafo 1 dell'accordo SEE a titolo di tale regime è illegale.

L'Autorità di vigilanza ha valutato il «regime legno» in base Guida agli aiuti di Stato dell'Autorità stessa in materia di aiuti alla ricerca e sviluppo e di aiuti a finalità regionale. L'Autorità ha anche esaminato la conformità del «regime legno» con i regolamenti di esenzione per categoria in materia di aiuti a favore delle piccole e medie imprese e di aiuti destinati alla formazione. È stata analizzata inoltre la compatibilità del «regime legno» ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c) conformemente ai principi previsti dai suddetti regolamenti.

Tuttavia, poiché il «regime legno» non contiene definizioni sufficientemente specifiche del tipo di progetti per i quali possono essere concessi aiuti, né descrizioni dei costi ammissibili, né importi massimi degli aiuti che possono essere concessi, gli aiuti a norma del «regime legno» potrebbero essere potenzialmente concessi a tipi diversi di attività, indipendentemente dalle intensità di aiuto interessate e a prescindere dal fatto che i costi siano definiti ammissibili o meno. Nondimeno le autorità norvegesi hanno affermato che, in pratica, il «regime legno» è stato applicato in base alle intensità di aiuto previste dalla Guida agli aiuti di Stato e dai regolamenti di esenzione per categoria. L'Autorità ha quindi chiesto alle autorità norvegesi di fornire ulteriori prove a conferma che la prassi amministrativa per l'attuazione del «regime legno» è conforme alla Guida agli aiuti di Stato e ai principi materiali dei regolamenti di esenzione per categoria. L'Autorità di vigilanza si è comunque riservata il diritto di adottare una posizione definitiva in merito a tale prassi amministrativa, vista l'esistenza di una prassi parallela ai sensi del «regime legno» per finanziare progetti al 100 % allorché, secondo le autorità norvegesi, il regime non comporta aiuti di Stato.

In tali circostanze l'Autorità non ha potuto raggiungere la certezza che le sovvenzioni concesse a titolo del «regime legno» siano state conformi alla Guida agli aiuti di Stato e ai principi materiali dei regolamenti di esenzione per categoria. Di conseguenza dubita della compatibilità del «regime legno» con il funzionamento dell'Accordo SEE.

Le autorità norvegesi hanno affermato che il «regime legno» contiene misure conformi alle norme per la concessione di aiuti *de minimis* ai sensi del regolamento *de minimis* oppure al precedente capitolo 12 della Guida agli aiuti di Stato sulla regola *de minimis* per gli aiuti di Stato. Tuttavia, le disposizioni relative agli aiuti *de minimis* nel «regime legno» non sembrano prevedere alcuna disposizione per verificare che il beneficiario dell'aiuto *de minimis* non abbia ricevuto altri aiuti *de minimis* nei tre anni precedenti la sovvenzione. Il che significa che l'aiuto totale ricevuto potrebbe superare la soglia *de minimis*.

Dalle circostanze descritte risulta che l'Autorità di vigilanza non è stata in grado di concludere se il presunto aiuto *de minimis* concesso possa in realtà essere definito tale.

DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA**N. 147/06/COL****del 17 maggio 2006****relativa al regime legno****(«Verdiskapningsprogrammet for tre»)****Norvegia**

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ⁽¹⁾, in particolare gli articoli da 61 a 63 e il protocollo 26,visto l'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia ⁽²⁾, in particolare l'articolo 24 e l'articolo 1, paragrafo 2, della parte I del protocollo 3,vista la Guida dell'Autorità di vigilanza ⁽³⁾ in merito all'applicazione e all'interpretazione degli articoli 61 e 62 dell'Accordo SEE e in particolare dei capitoli 14 e 25, nonché i regolamenti di esenzione per categoria in materia, rispettivamente, di aiuti destinati alla formazione e di aiuti a favore delle piccole e medie imprese, nonché il regolamento sugli aiuti *de minimis* ⁽⁴⁾,

considerando quanto segue:

I. I FATTI**1. Procedimento**

Con lettera in data 1° febbraio 2005 (doc. n. 307555), l'Autorità di vigilanza EFTA (l'Autorità) ha ricevuto una denuncia (la denuncia) da parte di un'associazione professionale norvegese dell'industria della muratura e del cemento armato, *byggutengrenser.no* (il denunziante). Nella denuncia, ricevuta e protocollata dall'Autorità di vigilanza il 3 febbraio 2005, il denunziante afferma che lo Stato norvegese concede aiuti di Stato all'industria della costruzione in legno in base al *Verdiskapningsprogrammet for tre*, denominato anche *Treprogrammet* (in appresso «regime legno»).

Con lettera in data 27 aprile 2005 (doc. n. 313418), l'Autorità di vigilanza ha chiesto informazioni alle autorità norvegesi, le quali hanno risposto con lettera in data 27 marzo 2005, allegata a una lettera della missione norvegese presso l'Unione europea in data 1° giugno 2005, ricevuta e protocollata da parte dell'Autorità di vigilanza alla stessa data (doc. n. 323464).

L'Autorità ha chiesto ulteriori informazioni con lettera in data 31 agosto 2005 (doc. n. 323451), alla quale le autorità norvegesi hanno risposto con lettera in data 29 settembre 2005, allegata a una lettera in data 3 ottobre 2005, da parte della missione norvegese presso l'Unione europea, ricevuta e protocollata dall'Autorità di vigilanza il 5 ottobre 2005 (doc. n. 345465).

⁽¹⁾ In appresso denominato «Accordo SEE» oppure «SEE».

⁽²⁾ In appresso denominato Accordo su Autorità di vigilanza e Corte.

⁽³⁾ Norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato (guida all'applicazione e all'interpretazione degli articoli 61 e 62 dell'Accordo SEE e dell'articolo 1 del protocollo 3 all'Accordo che istituisce un'Autorità di vigilanza e una Corte di giustizia) adottate ed emanate dall'Autorità di vigilanza EFTA il 19 gennaio 1994, pubblicate nella GU L 231 del 3.9.1994, pag. 1, e nel supplemento SEE n. 32, pag. 1, recante la medesima data, da ultimo modificate dalla decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 69/06/COL del 22 marzo 2006, relativa ai tassi di riferimento e di attualizzazione (in appresso denominate «Guida agli aiuti di Stato»).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 20, modificato da GU L 63 del 28.2.2004, pag. 20); regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33, modificato da GU L 63 del 28.2.2004, pag. 22); e regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («*de minimis*») (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30). Quest'ultimo regolamento sostituisce il precedente capitolo 12 della Guida agli aiuti di Stato (adottato con decisione dell'Autorità di vigilanza n. 54/96/COL del 15 maggio 1996, GU L 245 del 25.9.1996, pag. 28). Tutti i regolamenti sono stati integrati nell'allegato 15 (nelle sezioni 1 da d) a f)) dell'Accordo SEE con decisione del comitato misto SEE n. 88/2002 (GU L 266 del 3.10.2002, pag. 56 e supplemento SEE n. 49, pag. 42, recante la medesima data) e con decisione del comitato misto SEE n. 131/2004 (GU L 64 del 10.3.2005, pag. 67 e supplemento SEE n. 12 del 10.3.2005, pag. 49).

Oltre a ciò, durante i mesi di novembre e dicembre 2005 e gennaio 2006 l'Autorità di vigilanza e le autorità norvegesi hanno avuto contatti informali per telefono e per posta elettronica in merito al regime legno. Le informazioni ricevute dall'Autorità in proposito sono state confermate dalle autorità norvegesi, con lettera in data 3 marzo 2006 allegata a una lettera in data 8 marzo 2006 da parte della missione norvegese presso l'Unione europea, ricevuta e protocollata dall'Autorità il 9 marzo 2006 (doc. n. 365992).

2. Descrizione delle misure

2.1 Obiettivo e gestione del regime legno come descritti negli atti legislativi preparatori

Il libro bianco del 1998-1999

L'obiettivo del regime legno è stabilito in un libro bianco del governo destinato al Parlamento e relativo alla creazione di valore e di opportunità nell'ambito del settore forestale (St. meld. nr. 17 (1998-99 *Verdiskaping og miljø — muligheter i skogssektoren*), in appresso denominato il Libro bianco.

Obiettivo del libro bianco era istituire una politica generale volta ad un uso razionale e sostenibile delle risorse forestali e incrementare il contributo del settore forestale all'economia nazionale e allo sviluppo generale della società norvegese. Il libro bianco proponeva l'introduzione di varie misure al fine di conseguire tale obiettivo, una delle quali era il regime legno. A tale proposito il libro bianco proponeva di istituire un regime quinquennale al fine di creare valore nel settore del materiale di legno e dell'industria della lavorazione del legno. Più precisamente il libro bianco prevedeva come obiettivo del regime legno l'incremento della creazione di valore nel settore forestale e dell'industria della lavorazione del legno, nonché un maggiore contributo del settore forestale al conseguimento di una produzione e di un consumo più sostenibili ⁽⁵⁾. Nell'ambito di tali obiettivi il regime legno avrebbe dovuto concentrarsi su i) il miglioramento della lavorazione del materiale di legno; ii) l'incremento dell'impiego del materiale di legno; e iii) il miglioramento delle relazioni ai vari livelli commerciali fra il settore forestale e il mercato ⁽⁶⁾. Il libro bianco assegnava anche al nuovo regime l'obiettivo di individuare possibilità nei settori dello sviluppo di prodotti, del design e dell'architettura e di spianare la strada affinché il materiale di legno fosse considerato un materiale da costruzione interessante con una vasta gamma di impieghi possibili e ciò in misura maggiore di quanto avvenuto finora ⁽⁷⁾. Infine, su un piano più generale, il libro bianco sottolineava che l'obiettivo di aumentare il valore dell'industria della lavorazione del legno era da conseguire a livello nazionale (vale a dire in Norvegia) ⁽⁸⁾.

Raccomandazione (1998-1999) e relazione del gruppo di lavoro

Il contesto per l'istituzione del regime legno è stato stabilito in modo più dettagliato in una raccomandazione al Parlamento da parte di una commissione parlamentare permanente (Innst. S. nr. 208 (1998-1999)), in data 3 giugno 1999 (qui di seguito denominata la raccomandazione). La raccomandazione propone, fra l'altro, di istituire un gruppo di lavoro per elaborare le strategie, le modalità di applicazione e il fabbisogno di finanziamento del nuovo regime.

Immediatamente dopo, nel luglio 1999, è stato istituito un gruppo di lavoro composto, fra gli altri, da rappresentanti del ministero dell'Agricoltura, delle associazioni commerciali, rispettivamente di produttori di legname da costruzione e di proprietari di foreste, di istituzioni per la ricerca e lo sviluppo, nonché da rappresentanti di aziende del settore. Il 14 aprile 2000 il gruppo di lavoro ha pubblicato una relazione (la relazione del gruppo di lavoro), riguardante il contenuto, l'organizzazione e il finanziamento del regime legno, nonché la questione di sollecitare la cooperazione da parte delle organizzazioni pertinenti del settore.

⁽⁵⁾ Sezione 7.3.3 del libro bianco.

⁽⁶⁾ Sezione 7.3.3 del libro bianco.

⁽⁷⁾ Sezione 2.4.1 del libro bianco.

⁽⁸⁾ Sezione 6.1.1 del libro bianco. Per quanto riguarda l'accento posto sull'industria norvegese la sezione 6.1.1 del libro bianco prevede anche che (traduzione dell'Autorità di vigilanza): *Ai fini dell'aumento della creazione di valore è importante considerare sia la possibilità di ridurre i costi a livello di lavorazione che a livello di vendite e di aumentare e migliorare l'impiego/lo sfruttamento del materiale di legno prodotto in Norvegia.*

La relazione del gruppo di lavoro rammenta gli obiettivi del regime legno riportati nel libro bianco e i fini a cui dovrebbe mirare il regime legno (migliorare la lavorazione del materiale di legno; incrementare l'impiego del materiale di legno; migliorare le relazioni ai vari livelli commerciali fra il settore forestale e il mercato)⁽⁹⁾. La relazione del gruppo di lavoro precisa anche che il regime dovrebbe essere limitato alla catena di lavorazione fra il settore della foresta e l'industria di lavorazione meccanica del legno, ma dovrebbe anche includere la fornitura di materiale grezzo all'industria di trasformazione del legno (ad esempio al fine di migliorare la qualità, la precisione e la rapidità delle consegne)⁽¹⁰⁾. La relazione del gruppo di lavoro afferma anche l'obiettivo è che il regime legno si concentri sulle risorse di legno norvegesi e che i miglioramenti siano conseguiti nell'ambito delle imprese di lavorazione del legno norvegesi.

La relazione del gruppo di lavoro assegna la responsabilità per la gestione e l'applicazione del regime legno a i) *Statens nærings- og distriktsutviklingsfond*, generalmente denominato *SND* (che è stata riorganizzato e ridenominato *Innovasjon Norge* dal 1° gennaio 2004); e ii) un gruppo di gestione (il gruppo di gestione) composto di operatori del mercato nominati dal ministero dell'Agricoltura⁽¹¹⁾.

Compito del gruppo di gestione è assicurarsi l'impegno da parte della catena del valore; verificare che le attività nell'ambito del regime corrispondano alla sua finalità e alle sue strategie; sviluppare le strategie e trasformarle in azioni concrete; decidere sulle priorità globali (ad esempio riguardo ai settori su cui concentrarsi o gruppi bersaglio); e contribuire allo sviluppo di nuove iniziative strategiche e di una comunicazione attiva al fine di ottenere iniziative e impegno. Il gruppo di gestione si occupa anche degli interessi delle imprese che partecipano al regime. Nella relazione del gruppo di lavoro si spiega come le imprese, tramite il gruppo di gestione, svolgeranno un ruolo centrale nello sviluppo strategico del regime garantendo in tal modo una partecipazione attiva da parte delle imprese allo sviluppo e all'esecuzione del regime stesso. Il gruppo di gestione deve predisporre relazioni annuali sull'esecuzione delle attività e l'andamento del regime. Le relazioni sono inoltrate al ministero dell'Agricoltura e costituiscono la base sia per la procedura di elaborazione del bilancio nell'ambito del ministero che per la preparazione degli orientamenti destinati all'*SND*⁽¹²⁾.

Infine, nella relazione del gruppo di lavoro si nota che, mentre durante la fase iniziale le iniziative sono intraprese in base al finanziamento a titolo del regime legno, successivamente le iniziative dovrebbero provenire dagli operatori che devono assumere la responsabilità dei progetti⁽¹³⁾. Tutte le azioni debbono essere realizzate sotto forma di progetti e le proposte di progetto sono valutate in relazione al finanziamento e ai pertinenti obiettivi e criteri del regime legno.

2.2 Base giuridica e bilanci annuali

Dai bilanci dello Stato risulta che il regime legno è finanziato dal ministero dell'Agricoltura (ridenominato ministero dell'Agricoltura e dell'alimentazione dal 30 settembre 2004) tramite stanziamenti annuali da detto bilancio. Le modalità specifiche relative al finanziamento del regime legno sono state stabilite nella proposta del governo al Parlamento che contiene il bilancio dello Stato per l'anno 2000 (St. prp. nr. 1 (1999-2000)) e in cui il finanziamento per il regime legno è stato incluso nel capitolo 1142 alla voce 71.⁽¹⁴⁾

⁽⁹⁾ La sezione 2.1 della relazione del gruppo di lavoro definisce la catena del valore basata sul settore forestale come comprendente tutti gli operatori interessati dal ceppo tagliato fino all'utilizzatore finale. Il settore forestale indica il lato dell'offerta (proprietari e associazioni di proprietari di foreste) e il lato commerciale (imprese del settore forestale, compreso trasporto di terreno, misurazione del legno e rotazione, lavoro della cultura della foresta, pianificazione operativa, ecc.). La produzione indica tutti i tipi di trasformazione del legno in prodotti idonei per gli utilizzatori finali, ma con l'accento sulla catena di lavorazione meccanica del legno (che va dal lavoro tradizionale in segherie e carpenterie e trasformazione ulteriore in porte, finestre, scale e altri elementi di costruzione, nonché produzione di mobili in legno, case in legno e oggettistica prodotta manualmente). Il mercato indica gli utilizzatori finali, ma comprende anche vari livelli commerciali e altri operatori del sistema di produzione basato sul settore forestale, quali i subappaltanti di beni e servizi relativi alla foresta e l'industria basata sulla foresta.

⁽¹⁰⁾ Sezione 1.4 della relazione del gruppo di lavoro, che afferma anche che il regime legno non comprende la cultura della foresta, l'infrastruttura, il trasporto, i campi, i prodotti della foresta destinati a fini decorativi e la bionergia, che sono destinatari di altre misure da parte del governo.

⁽¹¹⁾ Sezioni 1.5, 6.2 e 6.3 della relazione del gruppo di lavoro. Il ministero dell'Agricoltura definisce anche il mandato del gruppo di gestione.

⁽¹²⁾ Sezioni 1.5, 6.2 e 6.3 della relazione del gruppo di lavoro.

⁽¹³⁾ Sezione 4.7 della relazione del gruppo di lavoro.

⁽¹⁴⁾ Cfr. anche il bilancio riveduto [St. prp. nr. 61 (1999-2000)]. Si fa riferimento al regime legno in vari modi fra cui *Treprogrammet* e *Verdiskapningsprogrammet for tre* oppure riferendosi alla raccomandazione originale della commissione permanente al Parlamento (Innst. S. nr. 208 (1998-1999)).

I bilanci degli anni seguenti hanno iscritto importi per il 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005 per il regime legno ⁽¹⁵⁾. Nel primo quadriennio (2000-2003) il finanziamento per il regime legno è stato iscritto alla voce 71 del capitolo 1142 del bilancio dello Stato, mentre negli ultimi due anni (2004 e 2005) il finanziamento per il regime legno è stato iscritto alla voce 71 nel capitolo 1149 di detto bilancio.

In una lettera in data 29 settembre 2005 le autorità norvegesi hanno informato l'Autorità di vigilanza che gli stanziamenti ai fini del regime legno per gli esercizi finanziari dal 2000 al 2005 sono stati i seguenti:

TABELLA 1

Bilancio annuale

Anno	Bilancio: milioni di NOK	Autorizzazioni: milioni di NOK
2000	17	8,8
2001	25	25,7
2002	20	18,0
2003	36	39,4
2004	35	28,3
2005	33	(non ancora disponibile)
Totale	166	—

Le sovvenzioni sono state erogate entro tre anni dall'anno in cui è stata data l'autorizzazione (*tilsagn*) e previo completamento del progetto da parte del beneficiario. Se lo stanziamento per un anno determinato non fosse stato completamente speso, l'importo restante potrebbe essere stato riportato all'anno successivo. Quindi l'importo totale relativo alle autorizzazioni accordate in un anno determinato potrebbe essere più elevato dell'importo stanziato in quello stesso anno.

Cofinanziamento

Le sovvenzioni ai progetti a titolo del regime legno sono subordinate ai contributi da parte del beneficiario sotto forma di finanziamento e di manodopera ⁽¹⁶⁾. Non vi è un importo minimo generale richiesto per il cofinanziamento; piuttosto la proporzione di tale cofinanziamento differisce a seconda degli obiettivi e del carattere del progetto. Tuttavia, le autorità norvegesi hanno dichiarato che poiché l'aiuto ai sensi del regime legno è concesso conformemente alle intensità di aiuto fissate dalla Guida agli aiuti di Stato che, secondo una tabella predisposta dalle autorità norvegesi, prevede un tasso massimo di costi ammissibili del 75 %, il cofinanziamento consiste nella percentuale rimanente. Nondimeno, i progetti possono essere anche interamente finanziati dal regime legno, in particolare quelli che sono destinati al settore del legno in generale e in cui (secondo le autorità norvegesi) la misura non può essere attribuita a imprese singole e produce un beneficio modesto soltanto per una singola impresa. L'esempio che è stato riferito dalle autorità norvegesi è la concessione di 125 000 NOK a Norsk Treteknisk Institutt per un progetto per la produzione e lo sviluppo di pannelli piatti per uso interno. Le autorità norvegesi hanno dichiarato che i risultati sono accessibili per le imprese aderenti, ma che, in ogni caso, molte informazioni relative alle attività dell'istituto sono generalmente accessibili tramite la biblioteca.

Le autorità norvegesi hanno sottolineato che, benché i progetti siano cofinanziati, è chiaro che le attività/i progetti in questione non sarebbero stati realizzati se non vi fossero state le sovvenzioni accordate a titolo del regime legno. Le sovvenzioni a titolo del regime sono precisamente destinate a suscitare o promuovere l'erogazione di contributi e risorse da parte di quegli operatori che potrebbero voler realizzare progetti che rientrano negli obiettivi del regime legno ⁽¹⁷⁾.

⁽¹⁵⁾ 2001: St. prp. nr. 1 (2000-2001) e bilancio riveduto [St. prp. nr. 84 (2000-2001)]; 2002: St. prp. nr. 1 (2001-2002) e bilancio riveduto [St. prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 (2001-2002)]; 2003: St. prp. nr. 1 (2002-2003) e bilancio riveduto (St. prp. nr. 65 (2002-2003)); 2004: St. prp. nr. 1 (2003-2004) e bilancio riveduto (St. prp. nr. 63); 2005: St. prp. nr. 1 (2004-2005) e bilancio riveduto [St. prp. nr. 65 (2004-2005)].

⁽¹⁶⁾ Sezioni 1.4 e 7.1 della relazione del gruppo di lavoro.

⁽¹⁷⁾ Sezione 7.1 della relazione del gruppo di lavoro. Cfr. anche pallino 3 nella sezione 7.2 della relazione del gruppo di lavoro e terzo paragrafo della sezione 4.7 dove si indica che il finanziamento da parte del regime legno deve fungere da stimolo ai progetti.

2.3 Beneficiari dell'aiuto a titolo del regime legno

La relazione del gruppo di lavoro prevede che il regime legno debba essere rivolto ad imprese e altri operatori che abbiano progetti concreti, che rientrino nell'ambito delle strategie e settori di lavoro del regime e che contribuiscano ad aumentare la creazione di valore ⁽¹⁸⁾.

Le autorità norvegesi hanno precisato ulteriormente che il regime legno è aperto a tutte le industrie interessate (definite come industrie meccaniche basate sul legno e una varietà di altre imprese) e alle industrie che possono contribuire a conseguire l'obiettivo nell'ambito del regime legno, quali le imprese che sperimentano impieghi del legno in combinazione con altri materiali. Nel quadro di tali condizioni il regime è aperto a privati, imprese, autorità, sindacati, istituti di ricerca e di insegnamento, indipendentemente dal paese in cui abbiano sede.

Le autorità norvegesi hanno fornito all'Autorità di vigilanza due elenchi relativi all'attribuzione degli importi concessi a titolo del regime legno. Il primo elenco contiene una rassegna degli importi concessi ai beneficiari tramite autorizzazione nel periodo 2000-2004 (Elenco 1 della rassegna delle sovvenzioni). Il secondo elenco comprende anche le autorizzazioni accordate nel corso del periodo 2000-2004, ma contiene ulteriori dettagli, quali gli importi che sono stati annullati e gli importi realmente versati ai beneficiari (Elenco 2 della rassegna delle sovvenzioni).

2.4 Costi ammissibili e intensità dell'aiuto

Osservazioni generali

In generale le autorità norvegesi hanno affermato che le sovvenzioni a titolo del regime legno sono state concesse in conformità alla Guida agli aiuti di Stato, ad esempio ai sensi del capitolo 14 relativo agli aiuti alla ricerca e allo sviluppo e al capitolo 15 relativo agli aiuti a finalità regionale, oppure conformemente alle esenzioni per categoria a favore delle piccole e medie imprese (regolamento di esenzione per categoria in materia di aiuti a favore delle PMI) oppure per gli aiuti destinati alla formazione (regolamento di esenzione per categoria in materia di aiuti destinati alla formazione), tranne nei casi in cui la sovvenzione possa essere considerata come aiuto *de minimis* ai sensi del precedente capitolo 12 della Guida agli aiuti di Stato o del successivo regolamento sugli aiuti di importanza minore (regolamento *de minimis*) ⁽¹⁹⁾.

Più precisamente, le autorità norvegesi hanno dichiarato che il regime legno non sovvenziona ... *gli investimenti in immobilizzazioni materiali o immateriali e neppure le operazioni correnti ma che il regime legno può finanziare servizi di consulenza per la costruzione di competenze e di reti, lo sviluppo dei prodotti e dei processi, ecc..* A questo proposito la relazione del gruppo di lavoro indica che *il regime legno finanzia investimenti 'soft', vale a dire sviluppo di specializzazioni, networking, sviluppo di prodotti e processi (non per macchinari), soluzioni di comunicazioni, compresa l'infrastruttura informatica (ma non i macchinari), sviluppo commerciale e simili. Il regime non dovrebbe in linea di massima fornire aiuti per investimenti materiali* ⁽²⁰⁾.

Costi ammissibili

Per quanto riguarda i costi ammissibili le autorità norvegesi hanno dichiarato che le sovvenzioni a titolo del regime legno sono concesse ai progetti ammissibili che ... *contribuiscano al conseguimento dell'obiettivo nel quadro delle strategie e dei settori di lavoro del programma* e che stimolino l'innovazione. In materia di strategie la relazione del gruppo di lavoro indica che dovrebbero essere usate le tre strategie seguenti per conseguire gli obiettivi del regime legno. Ognuna di esse dovrebbe essere realizzata tramite le attività specificate sotto ogni strategia ⁽²¹⁾. I costi di tali attività sono di conseguenza ammissibili al finanziamento a titolo del regime legno.

- (i) *Elaborazione del profilo e strategia della comunicazione (vale a dire creare impegno e volontà per sviluppare la catena del valore, attrarre competenze, persone e capitale, aumentare la visibilità ed accentuare il profilo della foresta e della lavorazione del legno, concentrarsi sui vantaggi del legno in quanto materiale da costruzione e diffondere l'informazione).*

Le misure da attuare al fine di realizzare la strategia comprendono le campagne che rappresentano le imprese del bosco/della foresta in modo positivo, la diffusione di informazioni sulle riviste di design/di

⁽¹⁸⁾ Sezione 4.6 della relazione del gruppo di lavoro.

⁽¹⁹⁾ Regolamenti n. 68/2001 (aiuti destinati alla formazione), n. 70/2001 (aiuti a favore delle piccole e medie imprese); e 69/2001 (regolamento *de minimis*). Il regolamento *de minimis* ha sostituito il precedente capitolo 12 della Guida agli aiuti di Stato. Cfr. riferimenti a tutti i regolamenti e al capitolo 12 della Guida agli aiuti di Stato nella nota n. 4.

⁽²⁰⁾ Traduzione (da parte dell'Autorità) del secondo pallino della sezione 7.2 della relazione del gruppo di lavoro. Le autorità norvegesi hanno aggiunto che *Tali principi sono stati rispettati e sono stati comunicati ai beneficiari.*

⁽²¹⁾ Sezioni 4.1- 4.4 e 5 della relazione del gruppo di lavoro.

architettura, accentuando il profilo del legno e fornendo informazioni agli utilizzatori professionali, alle università, agli istituti d'insegnamento e ai consumatori. Un'altra misura potrebbe consistere nell'aprire un sito Internet dedicato al legno, nonché una rete destinata a incanalare l'informazione tramite la catena del valore e a funzionare anche come risorsa d'informazione generale. Si dovrebbero inoltre istituire punti d'incontro, sia a livello nazionale che regionale, che accolgano gruppi di ricerca e sviluppo, architetti, designer, gruppi orientati all'informatica, ricercatori di tendenze, innovatori, investitori, ecc.

- (ii) *Sviluppo del prodotto e strategie legate alle novità (vale a dire realizzazioni di nuove possibilità, idee e iniziative, che contribuiscano all'innovazione e alle nuove creazioni).*

Le misure da istituire comprendono programmi di sviluppo strutturale, la creazione di forum per le aziende destinati alle piccole imprese, progetti d'innovazione collegati ai vari istituti d'insegnamento, concorsi per designer e architetti, sviluppo di nuovi prodotti nell'ambito di nuovi segmenti di mercato (quali il mercato ricreativo; impianti/infrastrutture per le zone destinate al pubblico; prodotti in legno per la cura del corpo ecc.) e progetti di sviluppo che si concentrino sulla creazione di profitto nella catena del valore (quali i materiali grezzi, i sottoprodotti, il commercio del legno e il commercio elettronico). Altre misure includono l'organizzazione di un forum e di strutture destinate allo sviluppo di prodotti nuovi e innovativi, progetti per studenti volti all'innovazione e concorsi per architetti e designer finalizzati all'uso di specifici materiali di legno.

- (iii) *La strategia della cooperazione e dell'efficienza (comprendente il miglioramento della distribuzione dei prodotti e dei processi nella catena del valore e nel rapporto costi/benefici rispetto ai costi, la creazione di valore e la redditività, nonché l'uso ottimale delle risorse umane e dell'infrastruttura).*

Le iniziative in quest'ambito potrebbero consistere nello sviluppare un sistema logistico integrato, volto a migliorare la rapidità della distribuzione delle merci e la qualità e il prezzo dei prodotti, la tecnologia dell'informazione per risparmiare costi a livello di vendita/distribuzione e lo sviluppo di sistemi informatici per comunicare attraverso la catena del valore al fine di aumentare la qualità. Ulteriori iniziative riguardano i concorsi, gli studi preparatori relativi allo sviluppo di un sistema informatico integrato e l'informatizzazione delle informazioni relative ai prodotti in tutta la catena del valore, programmi di eccellenza riguardanti il rapporto costi/benefici, nello sviluppo di valore nonché misure volte alla creazione di profitto nel settore forestale, dell'industria del legno e del relativo commercio.

Per quanto riguarda la ricerca e lo sviluppo in particolare, le autorità norvegesi hanno dichiarato che, poiché gli atti che disciplinano il regime legno non prescrivono condizioni che debbano essere soddisfatte affinché un progetto di ricerca e sviluppo sia ammissibile all'aiuto, i controllori hanno valutato i progetti caso per caso riferendosi alla descrizione del progetto fornita dai richiedenti e al capitolo 14 della Guida agli aiuti di Stato. In tale contesto le autorità norvegesi hanno dichiarato che i costi ammissibili potevano includere i costi del personale (ricercatori, tecnici e personale di assistenza, impiegati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca e sviluppo), la strumentazione, l'attrezzatura, gli spazi di lavoro e gli edifici (utilizzati in modo permanente ed esclusivo per l'attività di ricerca e sviluppo); l'assistenza di consulenti e dei relativi servizi (utilizzati esclusivamente nel contesto dell'attività di ricerca e sviluppo) e i costi amministrativi direttamente collegati all'attività suddetta. Altri costi ammissibili potevano essere costituiti dalle spese di funzionamento quali quelle per materiali, forniture e prodotti analoghi direttamente connessi all'attività di ricerca e sviluppo.

Intensità dell'aiuto

Le autorità norvegesi hanno dichiarato che: Qualora si concedano aiuti per servizi di consulenza, l'intensità dell'aiuto si situa entro il 50 % dei costi ammissibili, i progetti di sviluppo (R&S) sono finanziati entro il 35/25 % dei costi ammissibili, a seconda delle dimensioni dell'organismo beneficiario. Le autorità hanno poi aggiunto che si presume che l'intensità dell'aiuto debba essere del 50 % per i progetti di finanziamento a favore delle imprese e che, qualora le sovvenzioni abbiano superato il 50 %, ciò è avvenuto per progetti destinati a un fine generale e comune, nel qual caso le autorità norvegesi hanno ritenuto che la sovvenzione non costituisca un aiuto di Stato illegale, ai sensi dell'articolo 61 dell'Accordo SEE, oppure che l'importo rientrasse negli aiuti *de minimis*. Tuttavia, le autorità norvegesi hanno anche fatto riferimento (nel contesto del cofinanziamento) a un'intensità massima dell'aiuto del 75 %, sebbene non abbiano collegato tale intensità di aiuto a una serie specifica di orientamenti ⁽²²⁾.

Le autorità norvegesi hanno affermato che le sovvenzioni ai sensi del regime legno sono state accordate sulla base dei massimali previsti nella tabella seguente (tradotta dall'Autorità) che, secondo le autorità norvegesi, contiene un elenco di regimi precedentemente notificati e approvati.

⁽²²⁾ Cfr. sezione 2.2 precedente.

ALLEGATO 3

Rassegna dei tassi di finanziamento applicabili al regime legno

Tassi massimi di finanziamento per i regimi gestiti da Innovation Norway: dimensioni delle imprese e zone di aiuto.

- Le parentesi indicano che il regime riguarda soltanto eccezionalmente i fini e/o il tipo di imprese annunciati.
- Possono essere concessi fino a un massimo di 100 000 EUR in tutti i regimi in base alle regole per gli aiuti *de minimis*.

Misura —Regime	Obiettivo	PMI (<250 dipendenti e due altri criteri)		Grandi imprese
		Piccole imprese (<50 dipendenti e due altri criteri)	Medie imprese (<250 dipendenti e due altri criteri)	
Regime d'innovazione a livello nazionale	Investimenti	15 %	7,5 %	0
	Aiuti «soft»	50 %		0
	Aiuti alla formazione (non sono concessi da parte di LI per il momento)	(specifico/generale — 35%/70%)		(specifico/generale — 25 %/50%)
	R&S:			
	— attività di sviluppo per commercializzazione	35 %		25 %
	Studi preparatori tecnici	75 %		50 %
	— (ricerca individuale, studi preparatori tecnici)	(60 %/75 %)		(50 %/75 %)
OFU/IFU	R&S:			
	— attività di sviluppo per commercializzazione	35% (zona regionale + 5%)		25% (zona regionale + 5%)
	Studi preparatori tecnici	75 %		50 %
	— (ricerca individuale, studi preparatori tecnici)	(60 %/75 %)		(50 %/75 %)
Contributo a favore dei comuni di contea per lo sviluppo regionale	Investimenti:			
	— zona A	30 %		25 %
	B	25 %		20 %
	C	20 % (25 %) (*)		10 % (15 %)
	Aiuti «soft»	50 %		0
	Aiuto alla formazione	specifico/generale — 40%/75%		specifico/generale — 30%/55%
R&S:				
	— attività di sviluppo per commercializzazione.	40 %		30 %
	Studi preparatori tecnici	75 %		
	— (ricerca individuale, studi preparatori tecnici)	(65 %/75 %)		55 % (55 %/75 %)

Misura —Regime	Obiettivo	PMI (<250 dipendenti e due altri criteri)		Grandi imprese
		Piccole imprese (<50 dipendenti e due altri criteri)	Medie imprese (<250 dipendenti e due altri criteri)	
Riorganizzazioni e nuove creazioni	Investimenti:			0
	— fuori dalla zona regionale	15 %	7,5 %	zona A: 25%, B: 20% e C: 10% (15%)
	— all'interno della zona regionale	zona A: 30%, B: 25% e C: 20% (25%) (**)		
	Aiuti «soft»:			
	— fuori dalla zona regionale	50 %		
— all'interno della zona regionale	50 %			
Aiuto alla formazione:	— fuori dalla zona regionale	specifico/generale — 35%/70%		specifico/generale — 25%/50%
	— all'interno della zona regionale	specifico/generale — 40%/75%		specifico/generale — 30%/55%
R&S:	<i>Fuori dalla zona regionale:</i>			
	— attività di sviluppo per commercializzazione	35 %		25 %
	Studi preparatori tecnici	75 %		50 %
	— (ricerca individuale, studi preparatori tecnici)	(60 %/75 %)		(50 %/75 %)
	<i>All'interno della zona regionale:</i>			
	— attività di sviluppo per commercializzazione	40 %		30 %
	Studi preparatori tecnici	75 %		55 %
	— (ricerca individuale, studi preparatori tecnici)	(65 %/75 %)		(55 %/75 %)
Concessione della sovvenzione	Aiuto <i>de minimis</i>	Massimo 400 000 NOK (in casi speciali una somma maggiore che non superi 100 000 EUR)		

(*) È consentito usare fino al 15%/25% per misure di cui si può prevedere che abbiano un forte impatto sotto il profilo locale. Nelle contee di Vest-Agder, Rogaland e Hordaland la soglia di aiuto non deve superare il 20%/10%.

(**) È consentito usare fino al 15%/25% per misure di cui si può prevedere che abbiano un forte impatto sotto il profilo regionale. Nelle contee di Vest-Agder, Rogaland e Hordaland la soglia di aiuto non deve superare il 20%/10%.

Il termine *zone* si riferisce alle aree ammissibili all'aiuto regionale conformemente alla decisione dell'Autorità in merito alla carta degli aiuti regionali per la Norvegia ⁽²³⁾.

2.5 Aiuti *de minimis*

Per quanto riguarda gli aiuti *de minimis* le autorità norvegesi hanno presentato un elenco dei beneficiari di sovvenzioni a titolo del regime legno che, secondo dette autorità, rientrano negli aiuti *de minimis* (elenco *de minimis*). A tal fine le autorità norvegesi hanno precisato che è la data alla quale le autorità hanno concesso l'autorizzazione (tilsagn) che determina se alla sovvenzione in questione sia applicabile il precedente capitolo 12 della Guida degli aiuti di Stato sulla regola *de minimis* oppure il successivo regolamento *de minimis*. Inoltre, le autorità hanno spiegato che nei casi in cui l'aiuto sia stato concesso come aiuto *de minimis* la lettera di autorizzazione, inviata al beneficiario, contiene un riferimento alla soglia *de minimis* e ai termini di tempo, nonché all'obbligo del beneficiario di comunicare l'aiuto ottenuto da altre fonti entro tre anni dal momento in cui è stata concessa l'autorizzazione di ricevere detto aiuto ⁽²⁴⁾.

2.6 Inizio del regime e durata

Le autorità norvegesi hanno dichiarato che il regime legno era operativo dal 1°luglio 2000 (data a decorrere dalla quale potevano essere inoltrate le domande di aiuto) e doveva rimanere in vigore per cinque anni ⁽²⁵⁾. Così è anche riportato nelle osservazioni alla proposta per il bilancio dello Stato nel documento St. prp. nr. 1 (2000-2001) da cui risulta che il regime legno è entrato in vigore nel secondo trimestre del 2000.

2.7 Commercio in prodotti del legno

Nel libro bianco del governo per il Parlamento sulla creazione di valore e di opportunità nel settore forestale risulta che la Norvegia esporta prodotti del legno nell'Unione europea. In proposito, alla sezione 4.3 del libro bianco, si menziona precisamente che *la Norvegia esporta circa l'85-90 % della produzione all'ingrosso di legno e prodotti cartacei e circa il 35 % della produzione di legname da costruzione. Le forniture per i paesi dell'UE ammontano rispettivamente al 70 % e al 90 % del totale delle esportazioni. Qualsiasi strategia o intervento politico nell'ambito dell'UE che incida sulle importazioni UE dei prodotti dell'industria forestale potrebbe avere vaste conseguenze per tale settore in Norvegia* ⁽²⁶⁾. Inoltre, nelle statistiche dell'Eurostat si può osservare che i prodotti del legno sono oggetto di vasti scambi nell'UE ⁽²⁷⁾. Infine, dalle statistiche elaborate da Statistics Norway (Statistisk sentralbyrå) risulta che la anche la Norvegia importa considerevoli quantità di legname da costruzione, di legno lavorato e di prodotti del legno (*Tømmer, trelast og kork.*) dall'Unione europea ⁽²⁸⁾.

⁽²³⁾ Decisione dell'Autorità n. 327/99/COL del 16 dicembre 1999 relativa alla carta delle aree assistite e ai livelli di aiuto (Norvegia).

⁽²⁴⁾ La richiesta di informazioni è formulata nel modo seguente: EØS-regelverket — opplysningsplikt: Tildelingen av tilskuddet skjer i henhold til reglene for bagatelmessig støtte. Ved eventuelle nye søknader om offentlig støtte (uansett støttekilde) har støttemottaker plikt til å opplyse om dette tilskuddet. Opplysningsplikten gjelder i 3 år fra tilsagnstidspunktet. Støttemottakeren må ikke motta mer enn til sammen 100 000 Euro (ca. kr 815 000) i støtte etter reglene for bagatelmessig støtte over et tidsrom på 3 år.

⁽²⁵⁾ Anche la relazione del gruppo di lavoro indica che il «regime legno» dovrebbe essere operativo dal secondo trimestre del 2000 e rimanere in vigore per cinque anni.

⁽²⁶⁾ Traduzione dell'Autorità della citazione seguente: «Norge eksporterer ca 85-90 % av produksjonen av tremasse og papirprodukter og ca 35 % av trelast-produksjonen. Leveransene til EU-land utgjør henholdsvis 70 % og 90 % av eksporten. Eventuelle strategier eller politiske vedtak innen EU som kan påvirke EUs import av skogindustriprodukter vil kunne få store konsekvenser for den norske skogsektoren.»

⁽²⁷⁾ Le statistiche elaborate da EUROSTAT per gli anni 1999-2004 riguardanti sia le importazioni che le esportazioni di alcune varietà di legno raffinato e di legname da costruzione nell'ambito dell'UE (in cui il valore è espresso in migliaia di m³ o in tonnellate), indicano che vi è un vasto commercio di prodotti del legno all'interno dell'UE. Le statistiche in materia indicano: i) importazioni intra EU-25 e esportazioni di legno tondo «table fores51»; ii) importazioni intra EU-25 di polpa di legno, di carta e cartone «table fores62»; iii) esportazioni intra-EU 25 di polpa di legno «table fores62»; iv) importazioni intra-EU 25 di legno segato e di pannelli a base di legno «table fores61»; e v) esportazioni intra-EU di legno segato «table fores61». Le statistiche sono consultabili all'indirizzo seguente:

<http://europa.eu.int/comm/eurostat>
oppure prendendo contatto con EUROSTAT tramite il suo sito web.

⁽²⁸⁾ Cfr. la pagina web:
<http://www.ssb.no/muh/tab15-01.shtml>
che riporta la tabella 15, intitolata, «Commercio con paesi selezionati da SITC a due cifre, gennaio-marzo 2006. milioni di corone».

II. VALUTAZIONE

1. Esistenza di un aiuto di Stato

In via preliminare l'Autorità considera che il «regime legno» rientri nell'ambito dell'Accordo SEE. Tale parere si basa sul fatto che l'articolo 8, paragrafo 3, dell'Accordo SEE prevede che l'Accordo si applichi ai prodotti elencati nei capitoli 25-97 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e che il capitolo 44 riguardi il legno e gli articoli di legno. Poiché l'aiuto a titolo del «regime legno» è concesso alle imprese per la lavorazione del legno e alle industrie connesse, l'Autorità di vigilanza ritiene che il regime rientri nell'ambito dell'Accordo SEE.

1.1 Aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, SEE

L'articolo 61, paragrafo 1 dell'Accordo SEE prevede che: «Salvo deroghe contemplate dal presente Accordo, sono incompatibili con il funzionamento del medesimo, nella misura in cui incidano sugli scambi fra parti contraenti, gli aiuti concessi da Stati membri della Comunità, da Stati EFTA o mediante le risorse statali sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.»

Per essere definita aiuto di Stato, ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1 dell'Accordo SEE, una misura deve soddisfare contemporaneamente quattro criteri: deve (i) conferire al beneficiario un vantaggio economico di cui non godrebbe nella normale attività imprenditoriale; (ii) il vantaggio deve essere concesso dallo Stato o tramite risorse statali e deve (iii) essere selettivo favorendo talune imprese o talune produzioni; la misura deve falsare la concorrenza e incidere sugli scambi fra parti contraenti. Si esamina qui di seguito se nel presente caso siano soddisfatti i quattro criteri cumulativi.

1.2 Vantaggio economico

La misura deve conferire al beneficiario un vantaggio economico di cui non godrebbe nella normale attività imprenditoriale.

A titolo del «regime legno» le autorità norvegesi concedono sovvenzioni finanziarie a imprese, autorità, sindacati, ecc., che possono contribuire agli obiettivi previsti dal regime. Le imprese beneficiarie di tali sovvenzioni godono di un vantaggio economico, vale a dire di una sovvenzione che non avrebbero ricevuto nel corso della loro normale attività imprenditoriale.

1.3 Esistenza di risorse statali

Il vantaggio deve essere concesso dallo Stato o tramite risorse statali.

Le sovvenzioni concesse a titolo del «regime legno» sono finanziate dal ministero dell'Agricoltura (ridenominato «ministero dell'Agricoltura e dell'alimentazione» dal 1° settembre 2004) e sono di conseguenza finanziate dallo Stato.

1.4 Favorire talune imprese o talune produzioni

La misura deve favorire talune imprese o talune produzioni.

Dai vari lavori legislativi preparatori, quali il libro bianco, la raccomandazione e la relazione del gruppo di lavoro, che hanno condotto all'elaborazione del bilancio dello Stato e all'istituzione del «regime legno», risulta che il regime è destinato ad incrementare il valore i) nell'industria della lavorazione del legno; e ii) le relazioni ai diversi livelli commerciali fra il settore forestale e il mercato (comprendenti la fornitura di materiale grezzo all'industria per la lavorazione del legno) ed è anche destinato all'obiettivo più generale di aumentare l'effettivo impiego del legno lavorato.

Di conseguenza le sovvenzioni a titolo del «regime legno» sono concesse soltanto qualora si ritenga che possano avvantaggiare il settore della lavorazione del legno e le industrie connesse, nonché incrementare le forniture di materiale grezzo a tali industrie. Il «regime legno» favorisce quindi le imprese nel settore dell'industria del legno, di qui il suo carattere selettivo. A tale proposito la Corte europea di giustizia ha ritenuto che una misura può essere selettiva se riguarda (le imprese di) un intero settore ⁽²⁹⁾.

Va osservato che, benché le sovvenzioni a titolo del «regime legno» si possano anche concedere a imprese in altri tipi di industrie, ad esempio alle industrie che sperimentano l'impiego del legno in combinazione con altri materiali, tale alternativa è valida soltanto per le industrie che possono contribuire all'obiettivo generale del «regime legno» e cioè quello di migliorare il valore generale dell'industria di lavorazione del legno. L'Autorità quindi ritiene che anche questa alternativa sia comunque destinata a favorire le imprese nel settore della lavorazione del legno e nelle industrie connesse.

1.5 *Distorsione della concorrenza ed effetto sugli scambi fra parti contraenti.*

Le misure devono falsare la concorrenza e incidere sugli scambi fra parti contraenti.

Ai sensi del «regime legno» le autorità norvegesi concedono sovvenzioni alle imprese nell'industria della lavorazione del legno e nelle imprese connesse. Oltre a ciò l'industria norvegese esporta una gran parte del legname da costruzione all'ingrosso e dei prodotti del legno raffinati (fino al 90 %) in altri paesi EFTA dove i prodotti del legno sono oggetto di vasti scambi. Inoltre la Norvegia importa anche legname da costruzione, legno lavorato e prodotti del legno dall'Unione europea. In tali circostanze la concessione di un aiuto alle imprese a titolo del «regime legno» rafforzerà la posizione dei beneficiari rispetto ad altre imprese che hanno sede in Norvegia o in altri paesi EFTA e che sono concorrenti nel settore della lavorazione del legno e nelle industrie connesse. E poiché il legno è soltanto una delle materie prime utilizzate nel settore dell'edilizia, le sovvenzioni ricevute dalle imprese edili a titolo del «regime legno» rafforzeranno e consolideranno la loro posizione nei confronti di altre imprese concorrenti nel settore dell'edilizia ⁽³⁰⁾.

Su tale base, l'Autorità di vigilanza ritiene che la concessione di un aiuto finanziario alle imprese a titolo del «regime legno» falserà la concorrenza e inciderà sugli scambi.

1.6 *Conclusioni*

Alla luce di quanto precede, l'Autorità di vigilanza giunge alla conclusione preliminare che il «regime legno» soddisfa i requisiti dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'Accordo SEE e quindi comporta aiuti di Stato. L'Autorità è anche del parere che, poiché il «regime legno» è un atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi singoli aiuti a imprese definite nell'atto in modo generale e astratto, esso costituisce un regime di aiuti ai sensi dell'articolo 1, lettera d), della parte II del protocollo 3 dell'Accordo su vigilanza e Corte.

2 **Compatibilità dell'aiuto**

Poiché la conclusione preliminare dell'Autorità di vigilanza dichiara che il «regime legno» soddisfa i requisiti dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'Accordo SEE e quindi comporta aiuti di Stato, occorre esaminare se il «regime legno» può essere considerato compatibile con il funzionamento dell'Accordo SEE ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 2 o paragrafo 3, del citato accordo.

2.1 *Compatibilità con l'articolo 61, paragrafo 2, SEE*

Si constata che nessuna delle deroghe previste all'articolo 61, paragrafo 2, SEE è applicabile al presente caso, poiché il «regime legno» non è destinato agli obiettivi elencati in tali disposizioni.

⁽²⁹⁾ Causa C-75/97 *Belgio/Commissione* [1999] Racc. I-3671, punto 33; causa C-66/02 *Italia/Commissione* del 15 dicembre 2005, non ancora pubblicata, punto 95; cause riunite E-5/04, E-6/04 e E-7/04 *Fesil e Finnfjord, Pil e altri e Regno di Norvegia/Autorità di vigilanza EFTA* [2005] Relazione della Corte EFTA, pag. 121, punti 77-79.

⁽³⁰⁾ Cfr. in proposito la causa 730/79 *Philip Morris/Commissione*, Racc. 1989, pag. 2671, al punto 11, in cui si dichiara che «Allorché un aiuto finanziario concesso dallo Stato rafforza la posizione di un'impresa nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari, questi sono da considerarsi influenzati dall'aiuto».

2.2 Compatibilità con l'articolo 61, paragrafo 3, SEE

Un aiuto di Stato è considerato compatibile con il funzionamento dell'Accordo SEE ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera a), qualora sia destinato a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione. Tuttavia, non essendovi zone definite in tal modo nella carta norvegese degli aiuti regionali tale disposizione non è pertinente ⁽³¹⁾.

Inoltre, la deroga di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera b) dell'Accordo SEE non si applica poiché l'aiuto di Stato concesso a titolo del «regime legno» non è volto a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia della Norvegia.

Nondimeno, può essere applicabile la deroga prevista all'articolo 61, paragrafo 3, lettera c) del suddetto accordo che prevede che si possano considerare compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

Aiuti a finalità regionale

Ai sensi di questa disposizione sono ammissibili all'aiuto le imprese che abbiano sede in talune regioni indicate dalla carta norvegese degli aiuti a finalità regionale di cui sopra e che soddisfino le condizioni previste nel capitolo 25 della Guida agli aiuti di Stato. Tuttavia, i documenti che istituiscono il «regime legno» (vale a dire il bilancio dello Stato, il libro bianco, la relazione del gruppo di lavoro, ecc.) non contengono disposizioni che si riferiscano alla carta norvegese degli aiuti a finalità regionale o alle condizioni previste dal capitolo 25 della Guida agli aiuti di Stato.

Le autorità norvegesi, tuttavia, hanno dichiarato che il «regime legno» in pratica è stato attuato sulla base dei massimali per gli aiuti (a finalità regionale) di cui alla tabella intitolata «Allegato 3 — Rassegna dei tassi di finanziamento applicabili al regime legno» (inclusa nella sezione 2.4 della parte I «I fatti»). L'Autorità di vigilanza fa però osservare che la tabella non contiene nessuna informazione supplementare relativa all'applicazione dei massimali, quale la descrizione dei costi ammissibili. L'Autorità non può quindi essere certa che le sovvenzioni concesse a titolo del «regime legno» siano conformi e compatibili con il capitolo 25 relativo agli aiuti a finalità regionale della Guida agli aiuti di Stato.

Aiuto alla ricerca e allo sviluppo: capitolo 14 della Guida agli aiuti di Stato

Al capitolo 14 della Guida agli aiuti di Stato l'aiuto concesso alle imprese per la ricerca e lo sviluppo può essere definito compatibile con il funzionamento dell'Accordo SEE ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c) di detto accordo. Il capitolo 14 stabilisce la definizione di vari tipi di ricerca e sviluppo, quali «la ricerca fondamentale», «la ricerca industriale» e «l'attività di sviluppo precompetitivo» e le rispettive intensità di aiuto che si applicano.

Nondimeno, gli atti che istituiscono e applicano il «regime legno» non contengono definizioni, né obblighi relativi al tipo di ricerca e sviluppo per il quale è autorizzato l'aiuto, né descrivono i costi considerati ammissibili o fissano massimali di aiuto autorizzati.

Le autorità norvegesi hanno dichiarato che gli aiuti per attività di ricerca e sviluppo sono in pratica stati concessi conformemente alle disposizioni previste al capitolo 14 della Guida agli aiuti di Stato e che i progetti di ricerca e sviluppo sono finanziati entro il 35/25 % dei costi ammissibili, a seconda delle dimensioni dell'impresa beneficiaria. Tuttavia, le autorità norvegesi si sono anche riferite ad altre intensità di aiuto, quali il 50 % nel caso di progetti di finanziamento destinati alle imprese; e il 100 % nel caso che la sovvenzione non si potesse definire aiuto o perché l'attività non può essere attribuita a imprese singole oppure perché rientra negli aiuti *de minimis* ⁽³²⁾. Inoltre, nel contesto del cofinanziamento, le autorità norvegesi hanno citato un'intensità massima di aiuto del 75 %.

⁽³¹⁾ Decisione dell'Autorità n. 327/99/COL, del 16 dicembre 1999, relativa alla carta delle regioni assistite e ai livelli di aiuto (Norvegia).

⁽³²⁾ Cfr. sezioni 2.4 e 2.2 precedenti.

Per quanto riguarda i costi ammissibili le autorità norvegesi hanno dichiarato che potevano includere i costi di personale, di strumentazione, di attrezzatura, di spazi lavorativi ed edifici, ecc. Sebbene tali costi siano definiti costi ammissibili al capitolo 14.6 della Guida agli aiuti di Stato, l'Autorità di vigilanza rammenta che le sovvenzioni a titolo del «regime legno» possono anche essere concesse per sostenere una gamma di altri costi, quali campagne e diffusione di informazioni, creazione di siti Internet e di reti, punti d'incontro per gruppi specifici, progetti di sviluppo che si concentrino sulla generazione di valore e sistemi di logistica e sull'informatizzazione.

Sulla base di quanto precede l'Autorità di vigilanza non può essere certa che le sovvenzioni concesse a titolo del «regime legno» siano conformi al capitolo 14 della Guida agli aiuti di Stato per la ricerca e lo sviluppo.

Conformità con i regolamenti di esenzione per categoria per le PMI e per gli aiuti destinati alla formazione

Gli aiuti concessi in conformità ai regolamenti di esenzione per categoria a favore delle PMI e/o gli aiuti destinati alla formazione sono considerati compatibili con il funzionamento dell'Accordo SEE e sono esenti dagli obblighi di notifica sempreché il regime soddisfi tutte le condizioni del pertinente regolamento di esenzione per categoria e contenga un esplicito riferimento ad esso (citandone il titolo e il riferimento della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, attualmente *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*) ⁽³³⁾.

Tuttavia, né il bilancio dello Stato, né la relazione del gruppo di lavoro, né nessuno degli altri lavori legislativi preparatori riguardanti il «regime legno» contiene un riferimento all'applicazione del regolamento di esenzione per categoria a favore delle PMI, né al regolamento di esenzione per categoria in materia di aiuti destinati alla formazione. Oltre a ciò, l'Autorità di vigilanza non ha ricevuto nessuna informazione da parte delle autorità norvegesi relativa all'applicazione dei regolamenti di esenzione per categoria ai fini della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Su tale base, l'Autorità di vigilanza conclude, in via preliminare, che le autorità norvegesi, per quanto riguarda il «regime legno», non abbiano rispettato gli obblighi formali previsti nei regolamenti di esenzione per categoria.

Compatibilità direttamente ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c) dell'Accordo SEE in base ai principi materiali dei regolamenti di esenzione per categoria.

Per determinare se il «regime legno» possa essere ritenuto compatibile con il funzionamento dell'Accordo SEE, l'Autorità di vigilanza può valutare il «regime legno» direttamente ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), SEE, alla luce dei principi materiali previsti dai regolamenti di esenzione per categoria a favore delle PMI e degli aiuti destinati alla formazione.

Tuttavia, né il bilancio dello Stato, né nessuno degli altri lavori legislativi preparatori relativi al «regime legno» prevede che si debbano concedere aiuti a imprese che si possano definire PMI, né contiene una definizione di tali termini. E nemmeno prevede che debbano essere sovvenzionati aiuti destinati alla formazione, né contiene una definizione di tali termini.

Le autorità norvegesi, d'altro canto, hanno dichiarato che il «regime legno» è stato in pratica applicato in base ai massimali di cui alla tabella intitolata «Allegato 3 — Rassegna dei tassi di finanziamento applicabili al regime legno» (inclusa nella sezione 2.4 della parte I «I fatti»). Nondimeno, la tabella non contiene nessuna informazione supplementare relativa all'applicazione dei massimali, quale la descrizione dei costi ammissibili. L'Autorità non è quindi certa che le sovvenzioni concesse a titolo del regime legno si siano basate su una pratica conforme ai principi materiali della concessione degli aiuti a favore delle PMI.

Su tale base, l'Autorità, in via preliminare, conclude che, anche tenendo conto dei principi materiali di cui ai regolamenti di esenzione per categoria, dubita che il regime legno sia compatibile con il funzionamento dell'Accordo SEE ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c) SEE.

⁽³³⁾ Cfr. articolo 3, paragrafo 3, dei regolamenti di esenzione per categoria rispettivamente a favore delle PMI e degli aiuti destinati alla formazione.

2.3 Conclusioni

Poiché l'Autorità di vigilanza non può dimostrare che il regime legno rientri in una delle esenzioni previste dall'Accordo SEE, essa dubita che il regime legno possa essere considerato compatibile con il funzionamento dell'Accordo SEE.

I documenti presentati all'Autorità di vigilanza che istituiscono e attuano il regime legno non contengono definizioni sufficientemente precise del tipo di progetti per i quali può essere concesso l'aiuto, né dettagli sui costi ammissibili o i massimali di intensità di aiuto autorizzati. Nondimeno, le autorità norvegesi possono avvalersi di una prassi amministrativa per applicare il regime legno in conformità con la Guida agli aiuti di Stato e con i principi materiali dei regolamenti di esenzione per categoria. Alla luce di quanto precede le autorità norvegesi sono invitate a sottoporre tutte le informazioni che dimostrino che sono state emanate istruzioni di ordine interno, oppure altre prescrizioni autorevoli allo scopo di applicare il regime legno in conformità con i principi previsti dalla Guida agli aiuti di Stato o con i principi materiali dei regolamenti di esenzione per categoria.

L'Autorità desidera sottolineare tuttavia che, anche se potesse essere dimostrata l'esistenza di tali prassi amministrative, essa si riserva il diritto di esprimersi in merito alla compatibilità del regime legno con l'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), tenendo conto che esiste, a titolo del regime legno, la prassi di sovvenziare al 100 % progetti per i quali l'autorità di gestione ha ritenuto che la sovvenzione non si potesse definire aiuto perché l'attività non poteva essere attribuita a imprese singole e si riteneva che producesse un beneficio modesto soltanto per una singola impresa. In realtà, nell'esempio riportato alla sezione 2.2 (parte I relativa ai Fatti, nella sottoparte *cofinanziamento*), nel quale il regime legno ha finanziato al 100 % i costi di un progetto di sviluppo, non si può escludere l'esistenza di un aiuto di Stato unicamente perché i risultati sono stati resi disponibili alle imprese aderenti. Le autorità norvegesi sono invitate a presentare qualsiasi ulteriore informazione in loro possesso in merito a tale prassi, compresa l'esistenza di eventuali istruzioni di carattere interno che indichino tale modalità di applicazione del regime legno.

3. Aiuti *de minimis*

Le autorità norvegesi hanno dichiarato che le sovvenzioni concesse in base a norme specifiche a titolo del regime legno soddisfano le condizioni per essere definite aiuti *de minimis*. In altri termini, secondo le autorità norvegesi il regime legno contiene norme che fissano le condizioni che, se soddisfatte, permettono di definire la sovvenzione aiuto *de minimis*.

La concessione dell'aiuto può rientrare fra gli aiuti *de minimis* ai sensi del precedente capitolo 12 della Guida agli aiuti di Stato o del successivo regolamento *de minimis* (che ha sostituito il capitolo 12 a decorrere dal 1° febbraio 2003)⁽³⁴⁾ con la conseguenza che la misura non configura aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'Accordo SEE e che non è previsto l'obbligo di notifica.⁽³⁵⁾ Poiché il regime legno è stato applicato fra il 1° luglio 2000 e la fine del 2005, le due categorie di norme *de minimis* sono pertinenti per il regime. Secondo le autorità norvegesi è la data in cui le autorità norvegesi hanno accordato l'autorizzazione (*tilsagn*) che determina se alla sovvenzione in questione sia applicabile il precedente capitolo 12 della Guida agli aiuti di Stato oppure il successivo regolamento *de minimis*.

L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento *de minimis* prevede che le autorità nazionali possano concedere aiuti *de minimis* soltanto dopo aver verificato che l'importo totale degli aiuti *de minimis* ricevuto dall'impresa non sia fatto salire da altri aiuti *de minimis* ottenuti nei tre anni precedenti. Il precedente capitolo 12 della Guida agli aiuti di Stato conteneva una norma, volta allo stesso fine, che prevedeva l'obbligo di accertarsi che qualsiasi aiuto supplementare concesso allo stesso beneficiario non facesse salire l'importo totale della sovvenzione concessa oltre la soglia *de minimis*. Ai sensi del regolamento *de minimis* un modo per verificare che fosse rispettata la soglia *de minimis* era quello di ottenere dal beneficiario informazioni complete in merito. Conformemente al precedente capitolo 12 della Guida agli aiuti di Stato la regola *de minimis* doveva essere verificata tramite modalità di controllo (cioè un meccanismo di controllo). Secondo l'Autorità tale controllo si potrebbe analogamente esercitare ottenendo informazioni complete in merito da parte del beneficiario.

⁽³⁴⁾ Il precedente capitolo 12 della Guida agli aiuti di Stato è stato abrogato dalla decisione dell'Autorità n. 198/03/COL, del 5 novembre 2003, ma, come indicato in precedenza, il capitolo 12 è stato sostituito dal regolamento *de minimis* già dal 1° febbraio 2003.

⁽³⁵⁾ Secondo paragrafo del precedente capitolo 12 della Guida agli aiuti di Stato sugli aiuti *de minimis* e articolo 2, paragrafo 1, del regolamento *de minimis*.

Nel regime legno, Innovasjon Norge si è riferita alle regole *de minimis* e ha informato i beneficiari dell'obbligo di notificare alle autorità altri aiuti *de minimis* ricevuti nei tre anni successivi all'autorizzazione di beneficiare dell'aiuto *de minimis*. Tuttavia, tale obbligo d'informazione riguarda soltanto gli aiuti *de minimis* ricevuti dopo aver ricevuto sovvenzioni a titolo del regime legno e i beneficiari quindi non sono obbligati a comunicare se hanno ricevuto eventuali aiuti *de minimis* prima di ricevere quelli a titolo del regime legno. Di conseguenza non si può escludere che i beneficiari abbiano ricevuto altri aiuti *de minimis* prima di quelli ricevuti a titolo del regime legno per cui il totale dell'aiuto potrebbe superare la soglia *de minimis*. L'Autorità di vigilanza non può quindi avere la certezza che gli aiuti che, secondo le autorità norvegesi, rientrano fra gli aiuti *de minimis*, ai sensi del regime legno, meritino effettivamente tale definizione. In via preliminare quindi, l'Autorità considera che le disposizioni ai sensi del regime legno, sebbene potenzialmente costituiscono un regime *de minimis*, non sono effettivamente conformi alle regole *de minimis*.

4. Obblighi procedurali

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 dell'Accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte *all'Autorità di vigilanza sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti (...). Lo Stato interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.*

Le autorità norvegesi non hanno notificato all'Autorità di vigilanza il regime legno prima della sua attuazione. L'Autorità fa osservare che non ha ricevuto informazioni dalle autorità norvegesi che indicassero che il regime legno è il proseguimento di un regime precedente simile a quello del regime legno in termini sostanziali e strutturali. Inoltre, il regime legno non è coperto da nessun altro regime notificato da parte delle autorità norvegesi all'Autorità di vigilanza. Visto che, in via preliminare, l'Autorità conclude che il regime legno costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, SEE, l'Autorità di vigilanza, in via preliminare ritiene che le autorità norvegesi non abbiano rispettato l'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 dell'Accordo su vigilanza e Corte. Qualsiasi aiuto di Stato in conformità con l'articolo 61, paragrafo 1, dell'Accordo SEE che non sia notificato sarà considerato aiuto illegale ai sensi dell'articolo 1, lettera f), della parte II del protocollo 3 dell'Accordo su vigilanza e Corte.

Le autorità norvegesi sono invitate a confermare che il regime legno è giunto al termine indicando la data esatta in cui ciò è avvenuto.

5. Conclusione

In base alle informazioni presentate da parte delle autorità norvegesi, l'Autorità di vigilanza, in via preliminare, è del parere che il regime legno costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'Accordo SEE. Inoltre, l'Autorità esprime dubbi sulla compatibilità del regime legno con l'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'Accordo SEE combinato con gli obblighi disposti dai capitoli 14 e 25 della Guida agli aiuti di Stato. Oltre a ciò, l'Autorità di vigilanza, in via preliminare, ritiene che le autorità norvegesi non si siano attenute ai regolamenti di esenzione per categoria, in materia di aiuti a favore delle PMI e di aiuti destinati alla formazione, e che il regime legno non possa essere approvato direttamente ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c) dell'Accordo SEE, in virtù dei principi materiali dei regolamenti di esenzione per categoria. Di conseguenza, l'Autorità dubita che il regime legno sia compatibile con il funzionamento dell'Accordo SEE.

Inoltre, l'Autorità dubita che le disposizioni in base alle quali è concesso il presunto *aiuto de minimis* siano compatibili con il precedente capitolo 12 della Guida agli aiuti di Stato e con il regolamento *de minimis*.

Di conseguenza e in conformità con l'articolo 13, paragrafo 1 cfr. articolo 4, paragrafo 4, della parte II, del protocollo 3 dell'Accordo su vigilanza e Corte, l'Autorità di vigilanza è tenuta ad avviare il procedimento di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della parte I del protocollo 3 di detto Accordo. La decisione di avviare il procedimento non osta alla decisione definitiva dell'Autorità di vigilanza che può giungere alla conclusione che il regime legno sia compatibile con il funzionamento dell'Accordo SEE.

Poiché il regime legno non è stato notificato all'Autorità di vigilanza qualsiasi aiuto ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, SEE, concesso a titolo del regime legno costituisce aiuto illegale conformemente all'articolo 1, lettera f), della parte II del protocollo 3 dell'Accordo su vigilanza e Corte. Conseguentemente dall'articolo 14 della parte II del protocollo 3 del citato Accordo che l'Autorità deciderà che un eventuale aiuto, che sia incompatibile con le norme in materia di aiuti di Stato ai sensi dell'Accordo SEE, deve essere recuperato presso i beneficiari.

Alla luce di quanto precede, l'Autorità, conformemente al procedimento previsto all'articolo 1, paragrafo 2, della parte I del protocollo 3 dell'Accordo su vigilanza e Corte, nonché all'articolo 6, paragrafo 1, della parte II del medesimo accordo, invita le autorità norvegesi a presentare le loro osservazioni e a fornire tutte le informazioni che possono essere utili alla valutazione degli aiuti concessi a titolo del regime legno, entro un mese dalla data di ricevimento della presente decisione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'Autorità ha deciso di avviare il procedimento d'indagine formale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della parte I del protocollo 3 dell'Accordo su vigilanza e Corte nei confronti della Norvegia in merito al regime legno.

Articolo 2

Le autorità norvegesi sono invitate, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, della parte II del protocollo 3 dell'Accordo su vigilanza e Corte, a presentare le proprie osservazioni in occasione dell'avvio del procedimento d'indagine formale entro un mese dalla notificazione della presente decisione e a fornire tutte le informazioni che possono essere utili alla valutazione del regime legno.

Articolo 3

Gli altri Stati EFTA, gli Stati membri dell'Unione europea e i terzi interessati saranno informati mediante pubblicazione della presente decisione nella lingua facente fede, corredata da una sintesi nelle altre lingue, nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, con la quale saranno inoltre invitati a presentare le loro osservazioni entro un mese dalla data di pubblicazione.

Articolo 4

Fa fede il testo inglese della presente decisione.

Articolo 5

La decisione è destinata al Regno di Norvegia.

Fatto a Bruxelles, 17 maggio 2006

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Bjørn T. GRYDELAND
Presidente

Kurt JAEGER
Membro del collegio

Autorizzazione di una misura di Stato a norma dell'art 61 dell'accordo SEE e dell'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del Protocollo 3 dell'accordo relativo alla vigilanza e alla Corte

(2006/C 272/07)

L'Autorità di vigilanza dell'EFTA ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti della misura notificata

Data di adozione: 8 marzo 2006

Stato EFTA: Norvegia

Aiuto n: 58699

Titolo: Decisione dell'Autorità di vigilanza dell'8 marzo 2006 relativa alla notifica di un modificato al regime nazionale di stanziamento di capitali iniziali

Obbiettivo: Aumentare l'offerta di capitali iniziali

Base giuridica: St.prp. nr.1 (2004-2005), Budsjett-innst. S.nr. 6 (2004-2005) and Budsjett-innst. S. nr. 8 (2004-2005)

Durata: fino a un massimo di 15 anni

Bilancio: Prestiti subordinati per un importo di 667 milioni di NOK circa 81 milioni di EUR), prestiti a fondo perduto per un importo di 167 milioni di NOK (circa 20 milioni di EUR)

Il testo autentico della presente decisione, da cui sono state rimosse tutte le informazioni confidenziali, può essere trovato al seguente indirizzo:

<http://www.eftasurv.int/fieldsOfWork/fieldStateAid/stateAidRegistry/>

Autorizzazione di una misura di Stato a norma dell'art. 61 dell'Accordo SEE e dell'art. 1, paragrafo 3, della parte I del Protocollo 3 dell'Accordo relativo alla sorveglianza e alla Corte

(2006/C 272/08)

L'Autorità di sorveglianza dell'EFTA ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti della misura notificata

Data di adozione: 8 marzo 2006

Stato EFTA: Norvegia

Aiuto n.: 58699

Titolo: Decisione dell'Autorità di sorveglianza dell'8 marzo 2006 relativa alla notifica di un emendamento al regime regionale di stanziamento di capitali iniziali

Obiettivo: Aumentare l'offerta di capitali iniziali e promuovere lo sviluppo delle aree assistite

Base giuridica: St.prp. nr.1 (2004-2005), Budsjett-innst. S.nr. 6 (2004-2005) and Budsjett-innst. S. nr. 8 (2004-2005)

Durata: Fino a un massimo di 15 anni

Bilancio: Prestiti subordinati per un importo di 700 milioni di NOK (approssimativamente 85 milioni di EUR), prestiti a fondo perduto per un importo di 175 milioni di NOK (approssimativamente 21 milioni di EUR) e costi amministrativi per un importo di 50 milioni di NOK (approssimativamente 6,1 milioni di EUR)

Il testo autentico della presente decisione, da cui sono state rimosse tutte le informazioni confidenziali, può essere trovato al seguente indirizzo:

<http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/stateaidregistry/>

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Media 2007— Sviluppo, distribuzione e promozione**Attuazione di un programma di incentivazione dello sviluppo, della distribuzione e della promozione delle opere audiovisive europee****Sostegno alla distribuzione transnazionale dei film europei****Sistema di sostegno agli agenti di vendita internazionale di film cinematografici europei****Invito condizionato a presentare proposte — EACEA n. 07/06**

(2006/C 272/09)

Clausola precauzionale

La proposta della Commissione relativa al programma MEDIA non è stata ancora ufficialmente adottata dal legislatore europeo. La Commissione ha tuttavia deciso di pubblicare questo invito a presentare proposte per consentire un'attuazione rapida del programma dopo l'adozione, che dovrebbe avvenire in tempi brevi, della sua base giuridica da parte del legislatore europeo e permettere ai beneficiari potenziali dei finanziamenti comunitari di preparare al più presto le loro proposte.

Il presente invito a presentare proposte non costituisce un impegno dal punto di vista giuridico per la Commissione. Potrà infatti essere annullato e potranno essere pubblicati altri bandi di natura diversa e con scadenze di presentazione consone in caso di modifiche sostanziali apportate alla base giuridica dal legislatore europeo.

Più in generale, l'attuazione nel 2007 degli inviti a presentare proposte è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni, la cui realizzazione non dipende dalla Commissione:

- adozione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del testo finale della base giuridica che istituisce il programma senza modifiche sostanziali;
- adozione del programma di lavoro annuale relativo al programma MEDIA e degli orientamenti generali di attuazione, nonché dei criteri e delle procedure di selezione, dopo la nomina del comitato responsabile del programma;
- adozione del bilancio 2007 dell'Unione europea da parte dell'autorità di bilancio.

1. Obiettivi e descrizione

Il presente invito a presentare proposte si basa sulla decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma pluriennale unico per azioni comunitarie nel settore audiovisivo per il periodo 2007-2013.

Tra gli obiettivi della summenzionata decisione del Consiglio figurano i seguenti:

- facilitare e incentivare la promozione e la circolazione di opere audiovisive e cinematografiche europee nel quadro di manifestazioni commerciali, di mercati professionali, nonché di festival di programmi audiovisivi in Europa e nel mondo, nella misura in cui tali manifestazioni possono svolgere un ruolo importante per la promozione delle opere europee e per la messa in rete dei professionisti;
- incentivare la messa in rete degli operatori europei, sostenendo azioni comuni intraprese sul mercato europeo e internazionale da organismi nazionali di promozione pubblici o privati;

2. Candidati ammissibili

Il presente invito è destinato alle imprese europee le cui attività contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi del programma MEDIA, secondo quanto indicato nella decisione del Consiglio. Il presente invito si rivolge a organismi europei stabiliti in uno dei paesi membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo partecipanti al programma MEDIA 2007 (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) e Svizzera.

Il presente invito si rivolge alle società europee specializzate nella distribuzione internazionale di film cinematografici europei (agenti di vendita).

3. Bilancio e durata dei progetti

La dotazione massima disponibile nel quadro del presente invito a presentare proposte ammonta a 1 000 000 EUR, compatibilmente con gli stanziamenti disponibili a titolo dell'esercizio 2007.

Il sostegno finanziario della Commissione non può superare il 50 % del totale dei costi eligibili.

La durata massima dei progetti è di 16 mesi.

4. **Scadenza**

Le richieste devono essere inviate all'Agenzia esecutiva (EACEA) entro e non oltre il 22.12.2006.

5. **Informazioni complete**

Il testo completo dell'invito a presentare proposte nonché il modulo di candidatura si trovano all'indirizzo seguente:

http://ec.europa.eu/comm/avpolicy/media/distr_en.html.

Le richieste devono rispettare rigorosamente le prescrizioni del testo completo e vanno inoltrate utilizzando l'apposito modulo.

Sostegno strutturale ai centri di ricerca e di riflessione sulle politiche europee e alle organizzazioni della società civile a livello europeo

Cittadinanza — P.7

EACEA — Invito a presentare proposte n. 12/06

(2006/C 272/10)

Clausola precauzionale

La proposta della Commissione relativa al programma «L'Europa per i cittadini» non è stata ancora ufficialmente adottata dal legislatore. La Commissione ha tuttavia deciso di pubblicare questo invito a presentare proposte per consentire un'attuazione rapida del programma dopo l'adozione, che dovrebbe avvenire in tempi brevi, del suo atto fondamentale e permettere ai beneficiari potenziali dei finanziamenti comunitari di preparare al più presto le loro proposte.

Il presente invito a presentare proposte non costituisce un impegno dal punto di vista giuridico per la Commissione e l'Agenzia esecutiva (EACEA). Potrà infatti essere annullato e potranno essere pubblicati altri bandi di natura diversa e con scadenze di presentazione consone in caso di modifiche sostanziali apportate alla base giuridica dal legislatore europeo.

Più in generale, l'attuazione nel 2007 degli inviti a presentare proposte è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni, la cui realizzazione non dipende dalla Commissione:

- adozione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del testo finale della base giuridica che istituisce il programma senza modifiche sostanziali;
- adozione del programma di lavoro annuale relativo al programma «L'Europa per i cittadini» e l'attuazione generale dell'invito a presentare proposte e dei criteri e delle procedure di selezione, dopo la nomina del comitato responsabile del programma;
- adozione del bilancio 2007 dell'Unione europea da parte dell'autorità di bilancio.

Il presente invito a presentare proposte 12/06 si basa sul progetto di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma «L'Europa per i cittadini» per il periodo 2007-2013, volto a promuovere la cittadinanza attiva (in appresso denominato «il programma»). Il programma proposto garantisce la continuità dell'attuale programma di partecipazione civica ⁽¹⁾ (2004-2006) e apre la via a nuove attività. Questo invito a presentare proposte attua le misure 1 e 2 nell'ambito della seconda azione («Una società civile attiva in Europa»).

1. Introduzione

Questo invito a presentare proposte riguarda il sostegno strutturale (inteso come sovvenzioni di funzionamento) alle organizzazioni che perseguono finalità di interesse generale europeo. Le sovvenzioni di funzionamento sono diverse dalle sovven-

zioni di progetti. Le sovvenzioni di funzionamento rappresentano un contributo finanziario a copertura delle spese necessarie al corretto svolgimento delle attività normali e permanenti delle organizzazioni selezionate. Tra queste spese si annoverano, in particolare, le spese di personale, le spese generali (affitti, oneri immobiliari, attrezzature, forniture per uffici, telecomunicazioni, spese postali, ecc.), le spese per le riunioni interne, le spese di pubblicazione, d'informazione e di diffusione, nonché i costi direttamente collegati al programma di lavoro dell'organizzazione.

2. Obiettivi

2.1. Obiettivi generali

Il programma è inteso a contribuire ai seguenti obiettivi generali:

- a) dare ai cittadini l'opportunità di interagire e partecipare alla costruzione di un'Europa sempre più vicina, democratica e aperta al mondo, unita nella sua diversità culturale e da questa arricchita, sviluppando in tal modo la cittadinanza dell'Unione europea;
- b) sviluppare un'identità europea, fondata su valori, una storia e una cultura comuni;
- c) promuovere un senso di appartenenza all'Unione europea tra i cittadini;
- d) migliorare la comprensione reciproca dei cittadini europei rispettando e valorizzando la diversità culturale e linguistica, contribuendo al dialogo interculturale.

2.2. Obiettivi specifici

Gli obiettivi specifici di questo invito a presentare proposte sono:

- a) promuovere le iniziative, i dibattiti e la riflessione in materia di cittadinanza e democrazia europea, valori condivisi, storia e cultura comuni grazie alla cooperazione delle organizzazioni della società civile a livello europeo;
- b) favorire l'interazione dei cittadini e delle organizzazioni della società civile di tutti gli Stati partecipanti, contribuendo al dialogo interculturale e mettendo in evidenza la diversità e l'unità dell'Europa, con un'attenzione particolare per le attività finalizzate a favorire l'intreccio di legami più stretti tra i cittadini degli Stati membri dell'UE a 15 e i cittadini dei paesi che hanno aderito all'Unione europea il 30 aprile 2004.

⁽¹⁾ GU L 30 del 2.2.2004, pag. 6.

3. Calendario

Le domande devono pervenire all'Agenzia esecutiva entro e non oltre il 22 dicembre 2006 (si prega di leggere attentamente il punto 13 dell'invito a presentare proposte, relativo alle procedure di presentazione delle domande).

Il periodo di ammissibilità delle spese è compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007 (12 mesi); per le organizzazioni per le quali l'esercizio finanziario abbia inizio in una data successiva, il periodo di ammissibilità delle spese decorre dall'inizio dell'esercizio finanziario per un periodo di 12 mesi.

4. Bilancio

Il sostegno strutturale verrà imputato alle posizioni 15.06.66 del bilancio generale dell'Unione europea.

L'importo complessivo disponibile per il 2007 è di 1,9 milioni EUR, sempre che il bilancio venga adottato.

5. Candidati ammessi a partecipare

5.1. Organizzazioni ammesse a partecipare

Per accedere a una sovvenzione di finanziamento, un'organizzazione che persegue finalità di interesse generale europeo deve:

- a) essere un centro di ricerca e di riflessione sulle politiche europee (gruppi di riflessione) **oppure** essere un'organizzazione della società civile a livello Europeo, intesa a promuovere la cittadinanza europea;
- b) essere stabilito in un paese ammissibile (cfr. il punto 5.3);
- c) essere un'organizzazione senza scopo di lucro e indipendente, con uno statuto giuridico e personalità giuridica (le persone fisiche non sono ammesse a partecipare);
- d) operare su **base transnazionale**, attraverso la struttura dell'organizzazione (reti o un'organizzazione con una o più

sedi secondarie in paesi ammissibili diversi) e/o attraverso un programma di lavoro.

5.2. Paesi ammessi a partecipare

Sono ammesse le candidature di entità giuridiche stabilite in uno dei seguenti paesi:

- a) gli Stati membri dell'Unione europea al 1° gennaio 2007 (27): Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

5.3. Periodo di ammissibilità

Il periodo di ammissibilità della spesa corrisponde all'esercizio finanziario del candidato.

Se l'esercizio finanziario del candidato coincide con l'anno solare, il periodo di ammissibilità della spesa andrà dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

Per i candidati con un esercizio finanziario diverso dall'anno solare, il periodo di ammissibilità della spesa avrà una durata di 12 mesi, calcolati a partire dalla data di inizio dell'esercizio finanziario nel 2007.

6. Informazioni supplementari

Il testo completo dell'invito a presentare proposte e i moduli di candidatura sono disponibili sul seguente sito web:

<http://eacea.ec.europa.eu/static/en/citizenship/index.htm>

Le domande dovranno soddisfare i requisiti indicati nel testo completo dell'invito a presentare proposte e dovranno obbligatoriamente essere presentate per mezzo degli appositi moduli.

AVVISO

Il 9 novembre 2006 sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* C 272 A il «Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole — Sesto complemento alla ventiquattresima edizione integrale».

Gli abbonati possono ottenere gratuitamente la suddetta Gazzetta ufficiale nei limiti del numero e della(e) versione(i) linguistica(che) del(dei) loro abbonamento(i). Gli abbonati sono pregati di rispedire la cedola di ordinazione che si trova in calce, debitamente compilata, specificando il numero di matricola dell'abbonamento (il codice che figura a sinistra di ogni etichetta e che comincia per O/.....). La gratuità e la disponibilità sono assicurate per un anno a decorrere dalla data di pubblicazione della Gazzetta ufficiale in questione.

Gli interessati non abbonati possono ordinare a pagamento questa Gazzetta ufficiale presso uno dei nostri uffici di vendita (cfr. http://publications.europa.eu/others/sales_agents_it.html).

Questa Gazzetta ufficiale — come tutte le Gazzette ufficiali (serie L, C, C A, C E) — può essere consultata gratuitamente sul sito Internet <http://eur-lex.europa.eu>.

ORDINATIVO

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

Servizio «Abbonamenti»

2, rue Mercier

L-2985 Lussemburgo

Fax (352) 29 29-42752

Il mio numero di matricola è il seguente: O/.....

Vogliate farmi pervenire la(le) ... copia(e) gratuita(e) della **Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 272 A/2006** a cui dà(danno) diritto il(i) mio(miei) abbonamento(i).

Nome:

Indirizzo:

.....

Data: Firma: